

CCCLV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOSATO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE	PAG.	Proposta di legge (Discussione):	PAG.
Congedi:		Senatori BOSCO LUCARELLI ed altri: Sop-	
PRESIDENTE	13782	pressione del ruolo degli aiutanti	
Proposte di legge (Annunzio):		delle cancellerie e segreterie giudi-	
PRESIDENTE	13782	ziarie e passaggio degli aiutanti nel	
Domanda di autorizzazione a procedere		ruolo dei funzionari delle cancellerie	
in giudizio (Annunzio):		e segreterie giudiziarie (Gruppo B).	
PRESIDENTE	13782	(595)	13786
Disegno di legge (Approvazione da parte		PRESIDENTE	13786
di Commissione in sede legislativa):		PAOLUCCI	13786, 13793
PRESIDENTE	13782	SCALFARO	13786, 13792
Sostituzione di un deputato:		FERRANDI	13787, 13794
PRESIDENTE	13782	FIETTA, <i>Relatore</i>	13787, 13797
Commemorazione dell'onorevole Ugo		GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia.</i>	13788,
Rodinò:			13799
PRESIDENTE	13782	BUCCIARELLI DUCCI	13788
SPATARO	13783	GATTO	13790
RICCIARDI	13783	CLERICI	13795
LARUSSA	13783	SALLIS	13796
SALERNO	13783	AVANZINI	13800
GUADALUPI	13784	GULLO	13800
MAZZA	13784	Inversione dell'ordine del giorno:	
MAGLIETTA	13784	PRESIDENTE	13800
CHATRIAN	13784	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
NOTARIANNI	13785	Disposizioni sui contratti agrari di mez-	
MIEVILLE	13785	zadria. affitto, colonia parziaria e	
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia.</i>	13785	compartecipazione. (175).	13801
Disegni di legge (Presentazione):		PRESIDENTE 13801, 13802, 13810, 13813, 13819	
FANFANI, <i>Ministro del lavoro e della pre-</i>		LOPARDI	13801, 13811
<i>videnza sociale</i>	13785	DOMINEDÒ, <i>Relatore per la maggioranza.</i>	13802,
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia.</i>	13786	13810, 13813, 13817, 13818, 13819	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle</i>		SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle</i>	
<i>foreste</i>	13819	<i>foreste</i>	13806, 13818
PRESIDENTE	13786, 13820	MICELI	13809, 13811, 13819
		CAPPI	13809
		TOZZI CONDIVI	13810
		GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	13810
		ZANFAGNINI	13812, 13813, 13816
		GULLO	13812, 13816
		CORBI	13813

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

	PAG.
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	13814, 13816
DI VITTORIO . . .	13814, 13815, 13818, 13819
ARATA	13815, 13819
Interrogazioni, interpellanza e mozione	
<i>(Annunzio):</i>	
PRESIDENTE	13820

La seduta comincia alle 15,30.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati: Giannini Guglielmo, Marcngli, Negrari e Rumor.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

dai deputati Menotti e Scalfaro:

« Ricosituzione del comune di Coircmon-
te, in provincia di Novara » (911);

dai deputati Scalfaro ed altri:

« Ricosituzione del comune di Mercu-
rago, in provincia di Novara » (912);

dal deputato Preti:

« Sospensione degli sfratti per le case di
abitazione nel comune di Roma durante l'An-
no Santo » (913).

Poiché i proponenti hanno dichiarato di rinunziare allo svolgimento, queste proposte saranno sante, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti, le prime due in sede legislativa.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Pajetta Giuliano per i reati di cui agli articoli 290 e 272 del codice penale (*vilipendio alle istituzioni costituzionali e propaganda antinazionale*) (Doc. II, n. 148).

Sarà trasmessa alla Commissione competente.

Approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la V Commissione permanente (difesa) ha approvato il disegno di legge:

« Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, della Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento » (856).

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella sua riunione odierna, ha deliberato di proporre, a' termini dell'articolo 61 della vigente legge elettorale, la proclamazione dell'onorevole Giovanni Cartia a deputato nella lista di « unità socialista » per la circoscrizione di Catania (XXVIII), in sostituzione dell'onorevole Luigi Castiglione, le cui dimissioni erano state accettate dalla Camera il 18 novembre scorso.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

S'intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Commemorazione dell'onorevole Ugo Rodinò.

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi, e con lui tutti i deputati e i membri del Governo).* Onorevoli colleghi, ancora una volta la morte ha visitato uno dei migliori di noi, Ugo Rodinò, spentosi ieri sera a Napoli dopo lunghe, indicibili sofferenze.

Assiduo ai lavori parlamentari, già da qualche tempo era stato costretto a prendere congedo, colpito da un morbo incurabile, inesorabile. In questo periodo l'abbiamo cercato invano, e invano nella speranza l'abbiamo atteso. Egli non tornerà più, e lascia un grande vuoto in mezzo a noi. Tutti lo ricordiamo: modesto e semplice di modi, mite d'animo, correttissimo e signorile nella forma, discreto ed equanime, sereno e pensoso nell'attività indefessa, sempre pronto a recare il contributo della sua chiara intelligenza e a fare un'opera buona. Ugo Rodinò era, per tutti noi, più che un collega (circondato dalla stima e dal generale rispetto), un caro amico.

La sua scomparsa è un lutto per l'intera Camera che ha avuto l'onore di annoverarlo fra i suoi membri; un lutto tanto più grave,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

in quanto la morte ha troncato nel suo pieno sviluppo una personalità giovane eppure già eminente per la preparazione e per le opere compiute nei vari campi della sua attività.

Nato a Napoli nel 1904, figlio di Giulio Rodinò, di cui tutti serbiamo viva la memoria, laureato in scienze sociali, membro dell'Azione cattolica in cui ricoprì varie cariche, Ugo Rodinò fu fra i primissimi nella resistenza contro il fascismo. Dall'8 settembre 1943 prese parte alla lotta clandestina e rappresentò la democrazia cristiana nel Comitato di liberazione nazionale, dove ebbe modo di far risaltare le sue doti di equilibrio e buon senso.

Fu uno degli organizzatori del congresso di Bari e uno dei primi organizzatori della democrazia cristiana nella provincia di Napoli e nel Mezzogiorno. Eletto deputato alla Costituente, intervenne varie volte nelle discussioni parlamentari. Eletto poi deputato per la prima legislatura della Repubblica con un numero imponente di voti, fece parte della V Commissione permanente e, dal 22 dicembre 1947, ricopriva la carica di sottosegretario di Stato per la difesa.

Onorevoli colleghi, il ricordo delle tappe di un'esistenza breve e pur così intensa, tutta spesa per il bene della nazione, nella fedeltà più rigorosa agli ideali altissimi che ne hanno animato e illuminato la vita, è motivo per noi di particolare rimpianto.

Credo di interpretare il sentimento unanime della Camera inviando alla famiglia dell'estinto l'espressione commossa della nostra profonda condoglianza. (*Segni di generale sentimento*).

SPATARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPATARO. Onorevoli colleghi, nel 1946, in quest'aula fu commemorata la illustre figura di Giulio Rodinò, vicepresidente della Camera e più volte ministro prima del fascismo, e ancora membro del Governo dopo la liberazione. A un anno preciso di distanza dalla morte di Giulio Rodinò, in questa stessa aula abbiamo commemorato la morte improvvisa, a soli 45 anni, di un figlio di Giulio Rodinò, Guido, che ha fatto parte della Consulta Nazionale. Commemoriamo oggi la scomparsa di un altro figlio di Giulio Rodinò, il nostro collega onorevole Ugo, morto pure a 45 anni, dopo straziante malattia sopportata con forte rassegnazione cristiana.

Ugo Rodinò aveva ereditato un grande patrimonio morale e politico e, nella sua breve ma intensa vita politica, aveva già dimostrato di esserne degno erede.

Dopo quanto ha detto il Presidente della Camera, io devo qui esprimere soltanto il dolore vivissimo, sincero, profondo di tutti i colleghi del gruppo della democrazia cristiana, che avevano particolare stima ed affetto per questo collega. E a noi di questo settore pare che il modo migliore per poter onorare la sua memoria sia quello di servire sempre meglio, con nobiltà di azione, con sincera lealtà, quelli che sono stati gli ideali di Ugo Rodinò.

RICCIARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIARDI. Io sento e so di interpretare il sentimento unanime dei miei colleghi del gruppo parlamentare monarchico, presenti e assenti, nell'associarmi alle nobili parole che il signor Presidente e l'onorevole Spataro hanno testé pronunciato in ricordo dell'eminente collega Ugo Rodinò, immaturamente scomparso. E mi associo a queste parole con intensa commozione e con sincero rimpianto, pregando, anche a nome del gruppo parlamentare monarchico, il signor Presidente di far giungere alla famiglia Rodinò, così gravemente provata nel suo affetto, l'espressione della nostra più viva, fraterna, commossa solidarietà.

LARUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARUSSA. Onorevoli colleghi, mi associo con animo commosso alle nobili parole pronunziate in questa Assemblea per esaltare la memoria di Ugo Rodinò, scrittore, uomo politico, sottosegretario per la difesa, appartenente a storica casata napoletana, legata da vincoli di stretta parentela alle più patriottiche famiglie della mia terra di Calabria.

Di Ugo Rodinò ricordo quanto segue. Quando al principio di questa legislatura si tentò di costituire il gruppo dei deputati meridionali, egli, con ampio e chiaro discorso, illustrò tutte le nostre necessità, che oggi sono all'ordine del giorno della nazione.

Io penso pertanto che il migliore omaggio che si possa fare alla sua memoria sia quello di accelerare, in unità di intenti, la risoluzione di spinosi problemi, che gravitano, da tempi remoti, sul nostro paese.

SALERNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO. A nome del gruppo di « unità socialista » e mio personale, esprimo il più profondo cordoglio per la morte dell'onorevole Ugo Rodinò.

Benché fosse nota la grave malattia che lo aveva colpito, e noto il destino che lo at-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

tendeva, si alimentava tuttavia nei nostri cuori la speranza che egli potesse vincere le insidie del male.

E per questo la notizia, giunta stamane, della sua fine ci ha profondamente angosciati: angoscia per una giovinezza così tragicamente e immaturamente stroncata, per la scomparsa di una nobilissima figura rappresentativa della vita pubblica napoletana e parlamentare, per la perdita di un amico generoso e fraterno.

Ugo Rodinò appartenne a una di quelle famiglie nobiliari napoletane che, invece di chiudersi nell'altezzosa e neghittosa presunzione del privilegio e della casta, sentirono la importanza morale e sociale della democrazia e del lavoro, e all'una e all'altro Ugo Rodinò, sulle orme del padre, di quel « don » Giulio Rodinò, che qui, recentemente, fu commemorato, dedicò tutta la sua attività, la sua intelligenza, la sua fede. Ancora giunnetto, forse quando ancora non aveva completato gli studi universitari, si diè ad una occupazione remunerativa, imparando a conoscere fin da quel momento la durezza e le necessità della vita di lavoro. Laureatosi in legge e messi in prima linea fra i civilisti del nostro foro, prestò la sua opera efficace anche al municipio di Napoli, di cui fu avvocato. Qui lo apprezzammo nei suoi misurati interventi come oratore forbito, efficace, dignitoso, lo apprezzammo come parlamentare preparato e coscienzioso, preparazione e coscienziosità di cui egli dette prova nell'esplicazione della sua alta carica di sottosegretario di Stato per la difesa.

Ma lo scomparso — e questo è forse il suo carattere più personale — fu un amico fraterno con tutti coloro che lo conobbero e lo avvicinarono. Nella sua figura slanciata, nel suo viso aperto brillava un raggio di fraternità umana non disgiunta da un fine spirito caustico e faceto che maggiormente lo caratterizzava come meridionale e come napoletano.

Questa, fra le molte ragioni della mia e della vostra tristezza, è forse quella che rende più acerbo il dolore per la sua perdita: non avere più un amico, un giovane amico: amicizia e giovinezza, due grandi doni della vita che non dovrebbero mai scomparire, specialmente quando la vita si fa sempre più grigia e l'egoismo sempre più crudo ed incalzante. Il sorriso, il senso di fraternità, la bontà di Ugo Rodinò ci rimarranno come un incoraggiamento e una speranza.

GUADALUPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Il gruppo parlamentare del partito socialista italiano si associa, profondamente commosso, a tutte le nobili espressioni di cordoglio qui pronunciate a ricordo del collega onorevole Rodinò.

Per chi come me ha avuto il piacere di conoscerlo molti anni addietro, valga soltanto questo ricordo di lui. Fu uno dei migliori, dei più degni rappresentanti della democrazia cristiana nel primo convegno dell'Italia libera che si avviava a nuova vita, a nuova democrazia. Egli a Bari seppe portare la vera e genuina voce dei democratici del partito cui si onorava di appartenere.

Valga questo ricordo a tutti i colleghi della democrazia cristiana a indicare la via che essi, in nome anche di questo loro nuovo martire, devono saper seguire per l'avvenire e sappia la Camera di aver perduto una delle sue più autorevoli e significative espressioni parlamentari.

MAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Mi si consenta di esprimere il mio profondo dolore perché, se un amico hanno perduto gli onorevoli colleghi, io ho perduto un fratello. Noi siamo stati legati da una profonda fraternità, noi siamo stati uniti in quest'ultimo periodo della nostra vita da sentimenti che il dolore mi impedisce di esprimere. Devo soltanto dirvi che non soltanto qui dentro abbiamo sentito profonda l'angoscia, ma a Napoli; io ero a Napoli questa mattina e mi accorgevo che da tutte le case — non vi sembri strano! — nella mia città (Torre del Greco), nella Sua città di adozione (Resina), da per tutto non v'era che lutto, e quando per le strade si vendeva il giornale che annunciava la dolorosa notizia, da ogni casa le donne, i cittadini, il popolo usciva lagrimando. Essi, come noi, hanno pianto Ugo Rodinò!

MAGLIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. A nome del gruppo comunista mi associo al cordoglio della Camera e dei colleghi per la perdita del collega Ugo Rodinò. Lo faccio come napoletano, perché, come napoletano, ho avuto anch'io l'onore di essergli amico e di apprezzarne sempre e in ogni circostanza le sue doti di intelletto e di cuore.

CHATRIAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHATRIAN. Per le ragioni così nobilmente illustrate dal Presidente della Camera e dai colleghi, la perdita di Ugo Rodinò costituisce un lutto per il paese, per il Go-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

verno e per il Parlamento, ma costituisce una perdita anche particolarmente sentita dalla Commissione di difesa; perché di questa Commissione egli era parte, perché questa Commissione aveva onorato della sua presenza, perché, quale rappresentante del Governo, la Commissione tutta unanimemente ne aveva sempre apprezzato le alte virtù di equilibrio, di tatto, di intuito.

Perciò io esprimo, anche a nome dei colleghi della Commissione di difesa, il comune, profondo cordoglio. Noi lo piangiamo e lo rimpiangiamo; ed io avrò l'onore di rappresentare ai funerali la Commissione, oltre che la mia persona di deputato napoletano, di generale dell'esercito, di amico, di estimatore.

NOTARIANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOTARIANNI. Era Ugo Rodinò fra i migliori dei nostri e se ne è andato giovane ancora! Aveva 45 anni ed era maestro di vita! Si poteva dissentire da Lui, ed io spesso ne dissentivo, ma non si poteva non ammirarlo, stimarlo, amarlo. Dal grande padre Suo, Giulio Rodinò, aveva tratto le migliori doti, le più degne e alte qualità. Ebbe un carattere solido, ebbe una linea netta e diritta nella Sua vita!

Educato nel migliore collegio di Napoli, in un ambiente familiare dei più puri, con la sua indole rivolta verso il bene, sempre e solo verso il bene, non poteva divenire Ugo Rodinò che quel gentiluomo di finissima fattura che tutti conoscemmo. Gli dicevo spesso: Sei un maestro di vita!

Lo ebbi con me dopo la liberazione al comune di Napoli, ove io fui vicesindaco ed egli era uno degli avvocati del comune. Gli affidai i più difficili casi e ne ammirai la competenza giuridica e il fiuto di avvocato. Lo ebbi anche con me nella costituzione del partito in Napoli, ed egli rifulse per il suo tatto e per il suo intuito politico. Nella scuola brillò, come nell'università e nel suo ufficio di avvocato; nella vita politica, si era affermato e si affermava sempre più.

Fu figlio impareggiabile, amico di eccezione, sposo amorosissimo: e il mio pensiero va alla dolorante giovane sua compagna che gli fu sempre vicinissima in tutti i momenti, lieti e tristi; e va il mio pensiero soprattutto alla mamma sua, trafitta da lutti atroci, quella mamma sua, tutta luce di bontà infinita, così cara a Napoli, e che negli anni inoltrati conserva la linea di quella bellezza indimenticabile che faceva subito intravedere la sua spiritualità di donna, di sposa, di madre.

A Ugo Rodinò, democratico perfetto e perfetto signore, della classe migliore, di quei veri signori napoletani che furono e sono anzitutto democratici, vicini al popolo, e vicini alle sue sofferenze e bisogni con cuore di fratellanza vera, sentita, spontanea, cristiana, vada il nostro pensiero commosso.

Ti diciamo, carissimo Ugo Rodinò, che non ti dimenticheremo mai, che ti ricorderemo sempre; noi particolarmente, che abbiamo la fede, conforto e luce, sempre, sempre ti ricorderemo.

MIEVILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIEVILLE. È con vivo dolore che ho appreso in questo istante la notizia della morte dell'onorevole Rodinò. Abbiamo avuto tutti quanti modo di conoscerlo nella esplicazione del nostro mandato. Abbiamo trovato in lui un gentiluomo ed un amico, pronto sempre, in ogni momento, ad accogliere le nostre richieste e sempre umanissimo in ogni sua decisione.

A nome del mio partito e in particolare a nome dell'onorevole Roberti, del collegio di Napoli, mi associo alle nobili parole che sono state pronunziate in quest'aula per ricordarlo e per onorarlo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Stamane il Consiglio dei ministri, colpito dalla ferale notizia, ha commemorato l'onorevole Ugo Rodinò, sottosegretario di Stato per la difesa, e ha decretato che i funerali saranno effettuati a spese dello Stato, incaricando alcuni ministri di rappresentare il Governo alle esequie.

Amico, come forse molti di voi, del padre, Giulio Rodinò, ho ammirato nel figliuolo, che ne ha seguito l'esempio, la dirittura e il carattere, nonché le alte virtù morali e intellettuali.

A nome del Governo, profondamente addolorato, mi associo alla solenne commemorazione che oggi ne fa la Camera italiana.

Presentazione di disegni di legge.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ».

Chiedo l'urgenza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari ».

Data la necessità di prorogare termini che scadono il 31 dicembre 1949, chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Pongo in votazione l'urgenza chiesta per i due disegni di legge testè presentati.

(E approvata).

Discussione della proposta di legge dei senatori

Bosco Lucarelli ed altri: Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B). (595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Bosco Lucarelli, Grava, Varriale, Lanzara, Merlin Umberto, Vischia, Pezzini, Lepore, Magliano: Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Gruppo B).

PAOLUCCI. Chiedo di parlare per una proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Chiedo che si soprasseda alla discussione di questa proposta di legge, in attesa della riforma dell'ordinamento del personale giudiziario, riforma che è stata disposta da tempo dal ministro guardasigilli, il quale, a tal fine, ha nominato una commissione di magistrati e cancellieri che ha presentato fin dal 30 giugno un progetto organico che contempla tutta la materia.

A me pare sia prematuro, poco logico e non rispondente alla prassi parlamentare innovare questa materia particolare, relativa all'ordinamento degli aiutanti delle cancellerie, proprio alla vigilia dell'approvazione o meno dell'ordinamento, di cui testè parlavo, che prevede la riforma dell'intera materia

del personale giudiziario. Evidentemente si è voluto farci trovare — o si vuole farci trovare — di fronte al « fatto compiuto » mercé l'approvazione di questa proposta di legge anche da parte della Camera, dopo che essa è già avvenuta in Senato con una celerità inspiegabile.

Voglio richiamarmi alla prassi parlamentare per ricordare agli onorevoli colleghi che tutte le volte che da questo, o da altri banchi, sono state presentate delle istanze, delle proposte d'iniziativa parlamentare per la riforma di alcune particolari disposizioni stranamente sopravvissute del codice penale e del codice di procedura penale, si è sempre obiettato che era allo studio la riforma dei codici predetti, e che era pertanto prematuro rivedere singole disposizioni.

In omaggio quindi a tale prassi parlamentare, e soprattutto alla logica, nonché alla natura ed alle finalità della nostra funzione, io chiedo si sospenda l'esame di questa proposta di legge che — sia detto per inciso — ha suscitato gran clamore e vivaci reazioni nell'ambiente dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (e si tratta di oltre 4 mila persone), in attesa della riforma dell'ordinamento del personale giudiziario che, ripeto, si propone di regolamentare tutta la materia in modo organico e con criteri soddisfacenti sia per i cancellieri e i segretari giudiziari che per gli aiutanti.

SCALFARO. Chiedo di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di sospensiva presentata dal collega e amico onorevole Paolucci si regge come si regge qualsiasi proposta di sospensiva e di rinvio di fronte alla più modesta proposta che si attui oggi anziché domani un'esigenza di giustizia.

La Camera è chiamata a questa attuazione di giustizia; nel merito io rilevo che il pensare a un rinvio è assolutamente cosa non degna per la Camera.

Quando noi parliamo, onorevole Paolucci, di problemi di grande portata, allora abbiamo commissioni e commissioni con varie sottospecie di sottocommissioni. Grazie a Dio, questa volta abbiamo però trovato via libera alla Camera e al Senato. D'altra parte, l'accento fatto dall'onorevole Paolucci al rinvio di altre modifiche proposte al codice penale e al codice di procedura penale, devo rilevare che esso riguarda questioni di ben altra portata, non così mature, non così chiare come questa e soprattutto non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

immediatamente riferentisi a una categoria di persone, la quale attende, ripeto, di essere finalmente sistemata di diritto, secondo l'apporto che essa di fatto dà agli uffici giuridici.

Chè se poi l'onorevole Paolucci si lamenta della strana sollecitudine della Camera, io vorrei che, poiché questa è la prima volta che in aula si fa una tal lamentela, si determini almeno l'affissione della sua frase perché il popolo italiano finalmente sappia ciò.

FERRANDI. Chiedo di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Non vorrei che il parlare anch'io contro la sospensiva sembri una maramaldia; ma forse è utile dire chiaramente, per quel che riguarda questa domanda di sospensiva, che se l'onorevole Paolucci o altri hanno argomenti da opporre alla proposta di legge che finalmente viene in Assemblea, conviene proporli ora senza cercare attraverso la tattica del *carpe diem* di allontanare la soluzione di un problema che è più che maturo per essere risolto. Dopo venti anni da che delle persone, assunte per svolgere di norma delle funzioni d'ordine, erano state investite, senza giusto riconoscimento nei ruoli e nei compensi, delle funzioni di cancelliere, il Governo, nel 1946, approntava un disegno di legge che avrebbe portato alle stesse soluzioni alle quali sta per portare la proposta di legge oggi in discussione. E qui sia detto fra parentesi — poiché l'onorevole Scalfaro ha giustamente osservato che non dobbiamo dolerci di un raro esempio di celerità nella formazione di una legge da parte della nostra Assemblea — che nemmeno la celerità del Senato ha significato improvvisazione o mancanza di riflessione. E io vorrei, se l'argomento e soprattutto se il tempo lo consentissero, richiamare al mio amico onorevole Paolucci il testo delle discussioni avutesi in seno alla II Commissione del Senato, in sede deliberante, per ben quattro sedute, le quali hanno approfondito in maniera perfetta, decisiva, definitiva, il problema.

Orbene, dicevo, il Governo del 1946 aveva predisposto uno schema di decreto. Non risponde ad esattezza che successivi disegni di legge presentati dal Governo abbiano denunciato una volontà di regolare, in un quadro più vasto, questo problema specifico; e, tanto meno, che vi sia una precedenza di progetti o di disegni che rendano intempestivo, oggi, il parlare di questa proposta. È vero invece che, in data 5 novembre 1949, lo stesso Ministero della giustizia, pur sug-

gerendo qualche modificazione (vedremo poi se e come sarà il caso di accettare tali modificazioni e rinviare al Senato la proposta di legge), riconosceva l'urgenza e la maturità, da molto tempo raggiunte, di questo problema, che attende la sua soluzione non altrimenti da altri disegni o proposte diverse da quella sottoposta oggi alla nostra discussione.

Per questo, io penso che la proposta di sospensiva non possa essere accolta, e chiedo che finalmente si proceda all'esame (e, confido, all'approvazione), della proposta di legge così come venutaci dal Senato.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

FIETTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Commissione è d'avviso che debba andare respinta la proposta dell'onorevole Paolucci. Facciamo nostri gli argomenti esposti dai precedenti oratori; ma, particolarmente, all'onorevole Paolucci potrei fare un'obiezione: quante volte ci si lamenta che il Parlamento non funziona a sufficienza? Quante volte ci si fa colpa di non espletare, come si dovrebbe, la nostra funzione legislativa? E allora, perché proprio oggi, che abbiamo la possibilità di dar corso a una proposta di legge che ha già avuto l'approvazione senatoria, voi ci fate un'obiezione di questa natura?

Inoltre, non si dica, onorevoli colleghi, che si porta qui, quasi di soppiatto, all'improvviso, una proposta di legge, la quale non sarebbe stata maturata a sufficienza, la quale non ha potuto avere la vostra attenzione, la vostra meditazione. Neppure questo è vero: è, per lo meno, un sofisma.

Il disegno di legge senatorio risale a parecchi mesi fa, e io ho avuto cura di leggere la ampia, diffusa argomentazione con la quale è stato accompagnato. Esso è stato approvato dalla vostra Commissione fin dal 22 luglio: sono, dunque, decorsi quattro mesi; e quattro mesi non sono forse bastevoli per poter approfondirsi su un disegno di legge e presentare eventuali proposte e obiezioni?

Io ritengo, onorevoli colleghi, che ancora una volta noi siamo davanti a una manovra con la quale si vorrebbe far fallire una giustizia che si sta per rendere. Qui si vuole a tutti i costi, anche in questa sede, che un progetto di legge che rappresenta una resa di giustizia non arrivi a entrare finalmente in porto.

Io spero che il vostro senso di responsabilità farà respingere la proposta dell'onorevole Paolucci (*Applausi*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa alle dichiarazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta sospensiva.

(Non è approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Bucciarelli Ducci. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la proposta di legge in esame si vuol porre fine a una situazione ingiusta che ormai si protrae da oltre venti anni.

Però non si vuole affatto con tale proposta che tutti gli aiutanti passino indiscriminatamente e automaticamente nel ruolo del gruppo B. Infatti perché possano verificarsi i passaggi dal gruppo C al gruppo B occorre che gli aiutanti siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: o un diploma di scuola media superiore oppure una anzianità di servizio di dieci anni maturata o da maturarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. In ogni caso anche se esistono i predetti requisiti il passaggio dal gruppo C al gruppo B è subordinato sempre al giudizio favorevole di idoneità che dovrà dare la commissione centrale di scrutinio. In difetto di tale giudizio favorevole gli aiutanti continueranno a permanere nel ruolo del gruppo C, che da ruolo ordinario viene trasformato in ruolo speciale transitorio.

Poiché il gruppo C ha uno sviluppo di carriera che va dal grado XIII al grado IX, mentre lo sviluppo di carriera del gruppo B va dal grado XI al grado VI, nella proposta di legge si stabilisce che gli aiutanti di grado XIII e XII per effetto del passaggio dal gruppo C al gruppo B siano inquadrati nel grado XI prendendo però posto dopo l'ultimo dei cancellieri. Gli aiutanti invece dei gradi XI, X e IX rimarranno sempre nei loro gradi pur cambiando il gruppo da C a B, prendendo anch'essi posto dopo l'ultimo dei cancellieri nella graduatoria. In tal modo si vuole evitare che i cancellieri già inquadrati nel gruppo B possano risentire comunque un rallentamento nella carriera per effetto di questa proposta di legge.

Spiegato in tal modo, onorevoli colleghi, il contenuto della iniziativa del senatore Bosco Lucarelli e circoscritti così i limiti della sua portata, occorre ricordare che il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, costituito da 1202 posti, venne creato con regio decreto legge 14 no-

vembre 1926, n. 1935, giustificandosi l'istituzione di tale nuovo ruolo con l'esigenza di disporre di personale d'ordine che coadiuvasse i funzionari (cancellieri e segretari) del gruppo B, onde liberare questi ultimi da una serie di mansioni d'ordine che non contribuivano a tenerne alto il morale e il prestigio e che assorbivano gran parte della loro attività compromettendo in tal modo l'assolvimento pieno delle loro funzioni di concetto.

Occorre non dimenticare che con l'istituzione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie si veniva contemporaneamente a ridurre l'organico dei cancellieri di 1100 unità. Gli aiutanti, quindi, dovevano svolgere di regola soltanto mansioni d'ordine e solo eccezionalmente e per comprovate esigenze di servizio potevano essere chiamati a fare le veci dei cancellieri. Nella pratica le cose sono andate ben diversamente giacché gli aiutanti hanno sempre espletato le mansioni del cancelliere e così quella che doveva essere una eccezione ha dato origine a un fatto permanente che ha rappresentato la regola. Onorevoli colleghi, chi ha quotidiano contatto con gli uffici giudiziari sa che non esiste alcuna differenza fra il lavoro che svolge l'aiutante e il lavoro che svolge il cancelliere: entrambi infatti assolvono promiscuamente e indifferentemente mansioni d'ordine e mansioni di concetto.

Ben presto tale situazione venne compresa e, se pure il ruolo degli aiutanti delle cancellerie venne creato con la proclamata esigenza di poter disporre di un personale d'ordine che disimpegnasse mansioni di tale natura, in realtà invece tale ruolo venne creato per un'esigenza di bilancio che consentisse, senza aggravio per l'erario, un migliore trattamento economico e di carriera per i cancellieri di gruppo B. Che la distinzione fra aiutanti delle cancellerie e cancellieri poggiasse su artificiali esigenze risulta anche dalla relazione al disegno di legge 5 novembre 1931, relativo alla ripartizione dei proventi di cancelleria. In tale relazione troviamo scritto: « Appare necessario provvedere all'ingiustificato trattamento di sfavore fatto agli aiutanti e pertanto si dispone (all'articolo 6) che i proventi vadano divisi in parti uguali non esistendo praticamente alcuna differenza nella distribuzione del lavoro fra le due categorie laddove esiste invece una forte sproporzione in rapporto agli stipendi ».

In verità, ed è doveroso darne atto, l'attuale ministro di grazia e giustizia ed i suoi predecessori non sono mai rimasti in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

sensibili di fronte ai voti ripetutamente formulati dalla categoria degli aiutanti; fin dall'anno 1946 — come testè ricordava l'onorevole Ferrandi — l'allora guardasigilli fece pervenire al Ministero del tesoro per il preventivo esame ed assenso uno schema di disegno di legge contenente il passaggio, con le necessarie garanzie, degli aiutanti dal gruppo *C* al gruppo *B*, ma il Tesoro manifestò, e credo abbia continuato a manifestare, il suo dissenso osservando che il provvedimento oltre che ad importare una maggiore spesa avrebbe determinato gravi deroghe ai principi basilari su cui poggia l'attuale ordinamento burocratico dello Stato, secondo il quale è concesso l'ingresso al gruppo *B* soltanto a coloro che siano forniti di titoli di studio di una scuola media superiore. In verità tale obiezione non ha nè può avere un valore decisivo.

Infatti, a parte la considerazione che la diversa retribuzione per una stessa specie di lavoro dà origine ad una situazione che non è perfettamente in armonia con l'articolo 36 della Costituzione; a parte tale considerazione, che pure ha, a mio modesto avviso, la sua innegabile importanza, è da rilevare che l'osservazione avanzata dal Tesoro non è completamente esatta, giacché il Tesoro si limita a enunciare un principio che può valere, come vale, nella generalità dei casi, ma che non è scevro di eccezioni. Eccone infatti le prove: con decreto presidenziale 8 giugno 1946, gli impiegati di gruppo *C* in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche furono trasferiti al gruppo *B*, se per dieci anni avevano assolto le funzioni di tale gruppo, anche se tali funzionari fossero stati in possesso della sola licenza di scuola media inferiore. E ancora: con decreto legislativo 20 settembre 1946 furono ammessi al concorso per vice-commissario di pubblica sicurezza, (gruppo *A*), anche gli impiegati di gruppo *C* purché in possesso del diploma di istruzione media superiore, in luogo della laurea.

Se dunque, onorevoli colleghi, esistono tali precedenti, fatti valere per altre categorie di funzionari, non si scorge perché il Tesoro debba opporsi quando viene in discussione la situazione degli aiutanti, che non è certo meno meritevole né di riguardo, né di attenzione.

Né si dica che l'accoglimento della proposta in discussione verrebbe a determinare ripercussioni nelle altre amministrazioni che presentano somiglianti situazioni, giacché le ripercussioni sarebbero legittime solo quando le situazioni fossero non già somiglianti, ma uguali. E se pur tale identità si dovesse veri-

ficare — e io non riesco a trovare un esempio preciso — noi non dovremmo esitare un solo istante per rimuovere una situazione evidentemente ingiusta come è quella in cui si trovano gli aiutanti delle cancellerie.

Né si sostenga che con la proposta in discussione non si assolvono gli obblighi dell'articolo 81 della Costituzione, secondo il quale ogni legge che importi una nuova o maggiore spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte, giacché, come risulta dall'emendamento da me presentato come articolo aggiuntivo 10-bis, il bilancio, con l'approvazione della presente proposta di iniziativa parlamentare, non risentirà alcun aggravio di spesa. Infatti, onorevoli colleghi, il numero dei posti degli aiutanti attualmente in organico è di 1044, dei quali ormai da tempo soltanto 782 sono coperti. Se per i 262 posti scoperti si considerano stanziati le sole competenze essenziali, per la retribuzione di un aiutante celibe e all'inizio della carriera (come vedete, io considero l'ipotesi più sfavorevole alla mia tesi e quella più favorevole alla tesi del Tesoro) si ha, per ogni aiutante in meno, un risparmio mensile di 17.215 lire, che moltiplicate per 262 (perché tanti sono i posti scoperti) dà un risparmio totale mensile di circa lire 4.510.000, e quindi un risparmio totale annuo di oltre 54 milioni. Tale risparmio sarà costante perché per l'articolo 10 della proposta in discussione vengono vietate nuove assunzioni. Se si tiene conto inoltre che per il passaggio al gruppo *B* degli aiutanti di grado IX, X e XI nessun aggravio avrà l'erario, in quanto le competenze di tali gradi sono identiche, sia per i funzionari di gruppo *C* che per quelli di gruppo *B*, ne consegue che l'onere di spesa derivante dalla applicazione della presente proposta sarebbe costituito soltanto dalla differenza fra le competenze percepite dall'aiutante di grado XIII e XII e le competenze relative al grado XI.

Tale differenza espressa in cifre è costituita da lire 659.950 che, moltiplicate per 335 — perché tanti sono gli aiutanti di grado XIII e XII che potenzialmente potrebbero passare al grado XI — danno una maggiore spesa annua di lire 7.919.400.

Quindi il risparmio annuo che si realizza sui fondi già stanziati, è di oltre 54 milioni, mentre la spesa che si incontra con l'approvazione della presente legge è inferiore agli 8 milioni. È evidente quindi che nel bilancio del Ministero della giustizia esistono fondi più che sufficienti, per non dire esuberanti, per far fronte alla nuova spesa. La proposta di legge del senatore Bosco Lucarelli ha determinato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

(il che era prevedibile e anche legittimo) qualche rimostranza da parte della categoria dei cancellieri, che temono un danno nello sviluppo della propria carriera, e paventano di poter essere accomunati a qualche elemento fornito di sola licenza elementare o proveniente dai sottufficiali dell'esercito, della marina, del corpo forestale o del corpo degli agenti di custodia. Essi temono che, inserendosi nella loro categoria tali elementi, questi verrebbero a compromettere l'accettazione delle rivendicazioni di prestigio da essi già da tempo avanzate, e che attualmente trovansi allo studio presso la commissione ministeriale. A tali cancellieri io sento di poter dire che i loro timori non hanno ragione di essere, giacché l'aumento dell'organico del gruppo *B* (infatti il gruppo *B* viene aumentato man mano che per effetto di passaggio si verificano vacanze nel gruppo *C*) non può peggiorare lo sviluppo della loro carriera.

Vorrei far rilevare a costoro che, indipendentemente da questo provvedimento, dovremo quanto prima aumentare il loro organico, quando verrà in discussione il progetto per il nuovo ordinamento giudiziario. A tale proposito colgo anzi l'occasione per rivolgere ancora una volta al ministro l'esortazione a voler rompere ogni indugio.

Vorrei far ancora presente ai cancellieri che, con la garanzia che a noi offre la commissione centrale di scrutinio, nessun elemento fra gli attuali aiutanti di cancelleria potrà passare nel gruppo *B* se non possiederà i requisiti culturali e tecnici sufficienti per accedere a tale nuovo ruolo. Voglio anche far presente a tutti i cancellieri (ai quali mi sento profondamente affezionato per averli avuti come collaboratori nell'amministrare giustizia, e di cui apprezzo altamente il senso di sacrificio e lo zelo da essi dimostrato) vorrei far loro rilevare, dicevo, che l'attuale proposta di legge trova una giustificazione nell'esigenza di realizzare una giustizia sociale in favore della parte migliore degli aiutanti; e sono certo che i cancellieri, i quali sono stati uniti con gli aiutanti delle cancellerie nel lavoro e nel sacrificio, non si rammaricheranno se d'ora innanzi, con la approvazione di questa proposta di legge, essi saranno uniti alla parte migliore degli aiutanti anche nello sviluppo della carriera. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gatto. Ne ha facoltà.

GATTO. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, sarò breve, giacché quasi tutto quanto si poteva dire intorno a questa proposta di legge è già stato

detto, e molto bene, dal collega Bucciarelli Ducci.

Debbo però disilludere la Camera su quella specie di euforia che si era creata all'inizio di questa riunione, quando si è sentito dire che, per una volta tanto, un disegno di legge è venuto celermente all'esame del Parlamento. Ho detto che debbo togliere tale illusione, perché anch'io avevo presentato una proposta di legge su questa materia e non è stata precisamente questa che è andata avanti, ma quella del Senato: ad un certo momento, io ho dovuto ritirare la mia proposta, per non intralciare l'altra.

So, anche che il ritiro di tale proposta è stato da taluno interpretato come una mia resipiscenza. Si è detto, infatti, che avevo mutato parere: no, io non ho mai mutato parere, e prova ne sia che ho anche motivato il ritiro di questa mia proposta di legge con una lettera al Presidente nella quale spiegavo che ciò facevo per non intralciare il corso della proposta di legge di iniziativa senatoriale. Io ero e sono convinto che tale proposta di legge risponda ad un'esigenza di giustizia, come bene ha detto il collega Bucciarelli Ducci.

Chi è, infatti, contrario a questa proposta di legge? Parlamentari, credo, ben pochi, perché gli interessati hanno fatto pervenire un materiale di esame così ampio, che tutti abbiamo avuto modo di renderci conto delle loro ragioni. L'onorevole Cassiani, quando ancora non era sottosegretario per la giustizia, ma sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale, si pronunciò favorevolmente nei riguardi di questo progetto e lo stesso onorevole ministro scrisse all'onorevole Merlin — quando era, se non erro, sottosegretario per la giustizia — quanto segue: « Venuta meno la possibilità di tale limitata soluzione, io ho disposto che si avvii il problema ad una soluzione definitiva, proponendo la soppressione del ruolo degli aiutanti, con opportuni accorgimenti per il periodo transitorio ». Questa è una lettera del marzo 1948. Continua il ministro: « Con tale proposta il Ministero non fa che riconoscere un dato di fatto, consistente nella sostanziale identità delle funzioni disimpegnate dai cancellieri, e dagli aiutanti, e mira ad evitare che negli uffici giudiziari per compiti eguali, eguali anche nella delicatezza, vi siano dei funzionari di due categorie distinte, una delle quali avrebbe, inesplicabilmente, carattere minore o inferiore ».

Io vorrei dire di più. I diversi settori della Camera si sono preoccupati di questo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

problema e da tutti i settori sono state ripetutamente presentate all'onorevole ministro delle interrogazioni chiedendo perché non venisse resa giustizia in questo settore della pubblica amministrazione. Le interrogazioni sono state presentate da uomini di tutti i partiti e in tutte le assemblee che si sono succedute dopo la liberazione in Italia. Io ricordo che hanno presentato interrogazioni l'onorevole Preziosi alla Consulta, gli onorevoli Costantini, Preziosi ed altri alla Costituente, il senatore Palermo ed altri al Senato.

In tale situazione, non vi dovrebbe essere dubbio sulla necessità che questa legge sia approvata perché, una volta tanto, ci troviamo tutti d'accordo, e ciò proprio perché essa risponde ad un criterio di giustizia. Chi tanto spesso invoca la Costituzione stia sicuro che, se vi è in atto una patente violazione della Costituzione, questa è proprio a danno degli aiutanti delle cancellerie: l'articolo 36 della Costituzione, infatti, dice chiaramente che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro.

Ora, chi fa l'avvocato sa che gli aiutanti di cancelleria da venti anni eseguono un lavoro che è quello del cancelliere, mentre sono retribuiti e qualificati come aiutanti di cancelleria, con un grado ed uno stipendio inferiori. La situazione di fatto è tale, che chi esercita la professione di avvocato e di magistrato non riesce a distinguere l'aiutante di cancelleria dal cancelliere. Io stesso ho dovuto aspettare che si discutesse questa legge per sapere quali funzionari appartenessero all'una o all'altra categoria, tanto sono identiche le funzioni che vengono esercitate e tanto è pari la nobiltà con cui queste funzioni vengono esercitate.

Il collega Bucciarelli Ducci ha già detto che questi aiutanti di cancelleria sono stati istituiti con il decreto-legge del 14 novembre 1926 e che la ragione formale della loro istituzione era quella di sopperire ai bisogni di personale d'ordine: essi dovevano coadiuvare i funzionari di gruppo B.

Sostanzialmente, invece, siamo stati di fronte ad un piccolo — diciamo benevolmente — trucco legislativo: la legge del 1926 ha cercato di mascherare la volontà effettiva del legislatore, lo scopo preciso che il legislatore si proponeva di raggiungere. Perché, mentre il legislatore istituiva il gruppo degli aiutanti di cancelleria (esattamente 1202 unità) esso, contemporaneamente, contraeva di quasi altrettanti posti, esattamente di

1100 unità, l'organico dei cancellieri. Così, era evidente lo scopo del legislatore: non tanto quello di creare una nuova categoria, una categoria, vorrei quasi dire, di servitori dei cancellieri, ma invece di sostituire — pagandoli meno e con una qualifica minore — ad un certo gruppo di cancellieri altrettanti aiutanti. E il legislatore stesso si è preoccupato di ciò che sarebbe accaduto. Si è chiesto, nell'atto stesso in cui emanava la legge: come farò, domani, a giustificare che a tutti questi aiutanti di cancelleria attribuisco mansioni di cancelliere? Ed allora si è preoccupato di mettere, come si suol dire, le mani avanti. E nell'articolo 1 ha chiaramente affermato che gli aiutanti coadiuvano i funzionari di gruppo B e fanno anche le veci di questi ultimi, quando le esigenze di servizio lo richiedano. Si è, cioè, preoccupato di giustificare le funzioni di cancelliere che, già nel momento in cui emanava la legge, il legislatore aveva intenzione di dare agli aiutanti, e ciò ha fatto, appunto, attraverso questa norma di legge che fa richiamo alle esigenze di servizio.

Ciò serve a dimostrare quale sia stata fin dall'inizio la ingiustizia profonda a danno di questa categoria, perché se effettivamente gli aiutanti avessero dovuto supplire i cancellieri, è evidente che il concetto della supplenza non poteva che essere transitorio. Si doveva intendere, cioè, che solo quando il cancelliere mancasse, l'aiutante avrebbe dovuto sostituirlo, ma sostanzialmente e continuativamente le funzioni del cancelliere avrebbero dovuto essere diverse da quelle dell'aiutante. Invece, in pratica, si è verificato che gli aiutanti hanno sempre e continuativamente svolto le stesse mansioni dei cancellieri. Essi non si distinguono, come ho detto prima, nell'esercizio delle funzioni: assistono il magistrato nelle prove e nei sopralluoghi, redigono i verbali e gli inventari, fanno tutto ciò che, in fondo, è proprio dei cancellieri.

Il collega Bucciarelli Ducci ha già ricordato come il legislatore abbia riconosciuto la parificazione fra cancellieri ed aiutanti ed ha ricordato il provvedimento relativo ai proventi di cancelleria. Aggiungere dell'altro mi sembra superfluo: tutti sappiamo che vi è, in effetti, questa parificazione di funzioni e quindi, su questo punto, io credo che sia assolutamente inutile insistere.

Le opposizioni alla proposta di legge provengono solo da una parte dei cancellieri, perché molti di essi hanno sentito lo spirito di solidarietà con la categoria degli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

aiutanti e hanno dato, di loro iniziativa, la loro adesione a coloro che hanno proposto questo progetto di legge. Però dobbiamo subito dire che i cancellieri non debbono preoccuparsi, in quanto la legge è congegnata in modo che ad essi non ne viene alcun danno: ad una trasfusione di aiutanti nel ruolo dei cancellieri corrisponde un aumento corrispondente di posti nel ruolo stesso.

Si fa da alcuni la questione del titolo di studio, che è forse l'obiezione fondamentale. Ora — diciamo noi — o la competenza ad esercitare le funzioni di cancelliere è subordinata al titolo di studio, ed allora, dal momento che gli aiutanti non hanno il titolo di studio, non si dovevano dar loro le funzioni di cancelliere, o non è subordinata a tale titolo, ed allora, dal momento che da 20 anni esercitano di fatto la funzione, significa che la sanno esercitare. E poiché questa è la situazione effettiva, la questione del titolo di studio viene automaticamente superata. Sono già stati citati dall'onorevole Bucciarelli Ducci dei casi di provvedimenti legislativi riferentisi ad altre amministrazioni, nei quali si è presentata una situazione analoga e nei quali la questione del titolo di studio è stata superata. Inoltre, dobbiamo ricordare che non è vero che solo degli aiutanti di cancelleria manchino del titolo di studio, ma anche molti cancellieri ne sono privi. Circa 400 di essi non hanno che la licenza elementare. E, d'altra parte, se è vero che molti aiutanti posseggono solo il titolo di scuola media inferiore e alcuni addirittura la licenza elementare (31) è anche vero che molti di essi hanno il titolo di studio adeguato al passaggio nel gruppo B dell'amministrazione dello Stato e 34 sono laureati. Vista sotto questo aspetto la questione, a me pare che non sia il caso di fare una distinzione tra cancellieri ed aiutanti in base al titolo di studio, dal momento che questi ultimi hanno dimostrato in pratica di sapere esercitare le funzioni della categoria superiore, e dal momento che neppure tutti i cancellieri sono a posto sotto questo profilo.

Si è anche detto che il precedente potrebbe essere pericoloso, in quanto altre categorie potrebbero pretendere analogo privilegio; noi crediamo, invece, che nessun'altra amministrazione abbia una situazione pari a quella che si è verificata nell'amministrazione della giustizia. In tutte le altre amministrazioni, che io sappia, la distinzione delle funzioni è netta e precisa, vorrei dire che vi sono delle regolamentazioni minuziose delle funzioni dei vari dipendenti, e quindi è impossibile

che si verifichi quella situazione abnorme che si è, invece, verificata nell'amministrazione della giustizia. Per questo noi riteniamo che si possa tranquillamente approvare questa proposta di legge.

Dobbiamo, invece, dichiarare che non siamo d'accordo con l'onorevole ministro sugli emendamenti che egli ha presentato. Sono emendamenti che, a nostro parere, distruggono l'efficacia e il senso di giustizia che la proposta di legge contiene in sé. Io non sto qui a dire quale sarebbe processualmente la situazione, se la Camera dovesse approvare tali emendamenti: il progetto di legge dovrebbe ritornare al Senato e, purtroppo, questa categoria, prima di avere giustizia, dovrebbe veder passare parecchi mesi ancora.

Ma, anche indipendentemente da ciò, è la sostanza degli emendamenti che incide sul senso di giustizia cui, invece, obbedisce il progetto di legge. I predetti emendamenti peggiorano notevolmente lo stesso disegno di legge presentato dall'onorevole ministro il 7 aprile 1948, disegno di legge che, poi, non poté aver seguito per l'esaurimento della delega legislativa che era stata data al Governo di allora. Ora, se lo stesso onorevole ministro, a suo tempo, ritenne che quel progetto rispondesse ad uno spirito di giustizia, pensiamo che nulla da allora sia mutato.

PRESIDENTE. Onorevole Gatto, sugli emendamenti parlerà a suo tempo, eventualmente con dichiarazioni di voto.

GATTO. Sta bene, signor Presidente. Va da sé, dunque, che, nulla essendo mutato, ancor oggi la proposta di legge dovrebbe essere integralmente accolta.

Concludendo, auspico che, almeno in questo piccolo settore, dove non si richiede un grave onere finanziario da parte dello Stato, si possa fare giustizia. Io non credo assolutamente che questa legge possa produrre dei dissapori negli uffici giudiziari: i cancellieri, che hanno apprezzato la collaborazione degli aiutanti e che li hanno visti esercitare al loro fianco per tanto tempo le loro stesse funzioni, avranno per essi la stima e lo spirito di colleganza che gli aiutanti meritano, proprio per il modo con cui hanno esplicato le stesse funzioni dei cancellieri.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scalfaro. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Mi associo, in sostanza, alle dichiarazioni fatte dai colleghi. Si tratta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

di un problema di giustizia che si basa su una situazione di fatto; quindi, problema di giustizia sostanziale. Chiunque entri in un'aula giudiziaria durante il dibattito o entri negli uffici giudiziari non saprà distinguere fra cancellieri e aiutanti, perché uguali sono le mansioni e identiche le responsabilità.

Di fronte a questa situazione, è indispensabile, quindi, che si sopprima il ruolo degli aiutanti di cancelleria.

A questo punto si innesta un emendamento che ho avuto l'onore di presentare e che l'onorevole ministro, ritengo, accetterà. All'articolo 6, sia nel testo del Senato che nel testo sostitutivo proposto dal Governo, proporrei di sopprimere le parole « ed entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge ».

Risolta la questione di principio, cioè riconosciuto giusto che gli aiutanti e i cancellieri, poiché adempiono alle stesse mansioni, debbano far parte di un unico ruolo organico, non ha senso dire che coloro che non hanno il titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera, possono passare al gruppo B, e devono passarvi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non devono passare a tale gruppo entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, ma devono potervi passare fino a consumazione, cioè fino a quando tutti gli aiutanti di cancelleria siano tutti cancellieri, non solo di fatto (come oggi sono per le mansioni che esplicano), ma anche di diritto.

Il Senato ha sentito questo problema di giustizia, come l'ha sentito la nostra Commissione. Io spero che lo senta anche la Camera: problema di giustizia, che impone una soluzione di giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paolucci. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, respinta la mia richiesta sospensiva, è necessario che io svolga molto brevemente nel merito la questione, illustrando di sfuggita i miei emendamenti. Non si preoccupino gli onorevoli colleghi del numero di questi emendamenti, perché sono quasi tutti collegati a due articoli di importanza fondamentale, cioè al primo e al sesto.

Qual'è la finalità della creazione del ruolo degli aiutanti di cancelleria, disposta con la legge più volte richiamata, del 14 novembre 1926, n. 1935? Soprattutto quella di dare una specifica attribuzione agli addetti ai servizi d'ordine delle cancellerie, di assicurare, cioè, un più ordinato funzionamento

degli uffici ed un più efficace rendimento del personale di concetto delle cancellerie, delle segreterie giudiziarie, mediante l'attribuzione al personale di gruppo C di tutte quelle mansioni d'ordine che pongono i cancellieri ed i segretari, appartenenti al gruppo B, in una condizione di minorità morale rispetto ai loro colleghi delle altre amministrazioni dello Stato.

Vi fu, però, un inciso dell'articolo 1 della legge stessa che permetteva l'affidamento temporaneo, in via del tutto eccezionale, anzi occasionale, agli aiutanti di cancelleria (cioè agli addetti alle mansioni puramente manuali o, quanto meno, di ordine) di funzioni riservate espressamente ai cancellieri e ai segretari giudiziari. Così è avvenuto — sono io il primo a riconoscerlo — che molti di questi aiutanti di cancelleria sono stati, di volta in volta o per un periodo di una certa durata, chiamati ad assolvere funzioni: fino ad allora demandate solamente a cancellieri e segretari, cioè funzioni di concetto.

Si valgono, oggi, dell'esercizio « continuativo » di queste funzioni di natura prettamente concettuale gli aiutanti di cancelleria, reclamando il passaggio al gruppo B.

Io obietto a questa pretesa degli aiutanti di cancelleria che, innanzi tutto, non si può più dimostrare che abbiano tutti gli appartenenti a quella loro categoria esplicito incarichi di natura concettuale, che cioè tutti abbiano permanentemente sostituito i cancellieri e i segretari giudiziari. Ma, quando anche si ritenesse che sussista questa dimostrazione, potrei opporre, ed oppongo, che, così ragionando, i giovani di studio che sostituiscono in caso di assenza l'avvocato, qualche volta anche redigendo comparse di pura forma, potrebbero senz'altro pretendere di aver diritto al titolo di avvocato; così gli archivisti degli archivi notarili potrebbero senz'altro reclamare il passaggio al gruppo A perché, in caso di assenza del direttore degli archivi, esplicano le funzioni del direttore degli archivi stessi, e via dicendo.

Non esageriamo fino a tal punto!

Quali sono, in pratica, le conseguenze di questa proposta di legge approvata dal Senato? Noi sappiamo che il ruolo dei cancellieri e dei segretari giudiziari comprende quasi 4 mila unità, forse anche più; di questi 4 mila funzionari, oltre mille sono forniti di diploma di laurea; gli altri 3 mila sono provvisti del prescritto titolo di studio, cioè di licenza di scuola media superiore. Gli aiutanti di cancelleria, invece, furono immessi in carriera col solo titolo di studio della li-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

cenza di scuola media; ma, con successive disposizioni, non fu richiesto nemmeno questo minimo titolo di studio e furono chiamati a ricoprire quegli incarichi, ad assolvere quelle funzioni anche elementi che provenivano (dico ciò senza avere alcuna intenzione di offendere) dall'esercito, dalla marina, dal corpo degli agenti di custodia, dal corpo degli agenti di pubblica sicurezza, e sinanche dal personale degli uscieri giudiziari.

Ora, con l'approvazione di questa legge, si creerebbe, innanzi tutto, un disagio morale che è sentito da tutti i cancellieri, specialmente da quelli forniti di diploma di laurea, allorché si vedessero equiparati nella carriera, o seguiti a breve passo, da questi aiutanti (saranno pochi, ma ve ne sono, e gli stessi miei contraddittori lo ammettono), che non hanno nessun titolo di studio. Si avrebbe anche una commistione, una confusione delle mansioni d'ordine con quelle di concetto, e anche questo è un inconveniente gravissimo.

E poi, onorevoli colleghi, riflettiamo a quanto avviene nella realtà. Chi conosce la pratica giudiziaria, chi vive la vita giudiziaria, chi, per lo meno, la segue, sa che vi si svolgono, accanto ed insieme alle funzioni d'ordine concettuale che il cancelliere, il segretario giudiziario, il dirigente della cancelleria, o della segreteria compiono, anche delle mansioni puramente manuali o, quanto meno, di puro ordine: la formazione dei fascicoli, la tenuta dei ruoli, dei repertori, la corrispondenza, lo spoglio dei processi, la scritturazione degli originali e delle copie degli atti, ecc., mansioni, queste, puramente materiali. Ora, come è possibile sopprimere il ruolo dei funzionari specificamente preposti a tali mansioni, puramente d'ordine, ruolo che esiste peraltro in tutte le amministrazioni statali? Perché dovremmo creare questo privilegio unicamente per l'amministrazione della giustizia?

Guardate, io non mi oppongo affatto (e per convincersene basta scorrere i miei emendamenti) a che siano immessi nel gruppo *B* gli aiutanti di cancelleria provvisti del prescritto titolo di studio. Infatti, nessun emendamento ho apportato a quell'articolo, nessuna sua variazione è stata da me formulata. Io mi oppongo, invece, a che abbiano ugualmente ingresso, sia pure dopo un prescritto numero di anni, nello stesso gruppo *B*, quegli aiutanti di cancelleria i quali siano sprovvisti d'un qualsiasi titolo di studio. Su questo punto, onorevoli colleghi, fermo la

vostra attenzione. Propongo che gli aiutanti di cancelleria, che disgraziatamente si trovassero in quelle condizioni, rimangano in un ruolo chiuso, in un ruolo a parte, sempre di gruppo *C* (che risponde alla necessità della distinzione di un gruppo dall'altro, di coloro cioè — lo ripeto — che compiono funzioni di concetto da coloro che compiono funzioni d'ordine), il quale ruolo dovrebbe rimanere in vita fino al suo esaurimento, con possibilità anche di passaggi nei gradi superiori.

Queste sono le proposte concrete che ho fatto attraverso la presentazione di quegli emendamenti, dei quali — torno a precisarlo — il primo e il sesto sono fondamentali, tanto che, respinti (il che non mi auguro) questi due, cadrebbero automaticamente tutti gli altri.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ferrandi. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Io avrei rinunciato a parlare, se qualche affermazione fatta dall'onorevole Paolucci non rendesse necessario, a mio modesto modo di vedere, un chiarimento, in questo senso e sotto questo profilo.

L'onorevole Paolucci, richiamandosi alla *ratio legis* del provvedimento istitutivo di questo ruolo *C*, ci ricorda una cosa della quale tutti siamo consapevoli, che cioè vi sono delle funzioni da svolgersi nelle cancellerie, insopprimibili e tutte essenziali alla vita degli uffici, che sono soltanto funzioni di ordine.

Ora, io non dico cosa che muti, per quel che mi riguarda, un atteggiamento coerente e non nuovo. Anche nel mio ultimo intervento sul bilancio della giustizia io ho auspicato, solidarizzando con l'istanza dei cancellieri, la ricostituzione del ruolo *C*, che diventi veramente il ruolo degli amanuensi, degli impiegati d'ordine, degli archivisti, delle dattilografe, dei copisti, in modo che si ponga termine alla vergogna delle dattilografe non pagate e alla vergogna del cottimismo. Ma qui, oggi, si tratta di una diversa impostazione del problema, e di una questione di giustizia per cui va soppresso l'«attuale» ruolo *C*. Non ripeterò ciò che è stato detto. Contesto, in linea di fatto, soltanto questa, tra le cose che ha detto Paolucci, che cioè si sia osservato l'articolo 1 della legge del 1926, nel senso che abbiano mantenuto un certo carattere di eccezionalità le funzioni di cancelliere demandate agli aiutanti di cancelleria che, di regola, dovevano essere soltanto investiti di funzioni d'ordine. No, onorevole Paolucci, non v'è aiutante di cancelleria (salvo i 120 che presso il Mini-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

stero hanno anch'essi funzioni che non sono di puro ordine), non v'è aiutante di cancelleria il quale svolga la sua attività negli uffici giudiziari, che non sia investito delle funzioni di cancelliere. È questa grottesca situazione di ingiustizia che va riparata. Bisogna sopprimere questo ruolo *C* per attrarre nel ruolo *B* coloro che si sono conquistati il diritto di essere qualificati cancellieri, vale a dire tutti coloro oggi appartenenti al ruolo *C*, e che hanno sempre fatto, fanno e continuerebbero a fare il cancelliere, anche se fosse respinta questa proposta di legge.

Per ciò che riguarda la tutela della dignità della classe dei cancellieri, in quanto verrebbe ad essere posta accanto a loro una categoria di persone non munita del prescritto titolo di studio, ebbene, cominciamo col dire una cosa che l'onorevole Paolucci non può ignorare, e cioè che vi sono in Italia circa 400 ottimi cancellieri muniti soltanto della licenza elementare.

PAOLUCCI. Sono moribondi.

FERRANDI. Saranno moribondi; ma sono cancellieri preziosissimi per la loro esperienza. Qui d'altronde, nella maggior parte dei casi, la differenza del titolo di studio consiste, in questo: una licenza di scuola media superiore in confronto ad una licenza di scuola media inferiore.

Per me, sarebbe bene approvare la legge così come è stata proposta, e quindi prescindere anche dalla licenza di scuola secondaria inferiore. Ma che quest'ultima, dopo dieci anni di attività di cancelleria, non debba essere equiparata alla licenza della scuola media superiore di colui che entra senza la esperienza del vecchio aiutante di cancelleria, mi pare ingiusto.

Quindi, onorevoli colleghi, senza volere con questo rinunciare alla speranza della costituzione, in futuro, di un nuovo ruolo *C* di veri amanuensi, di veri impiegati d'ordine, questo attuale ruolo *C*, formato da cancellieri di fatto, va soppresso perchè fa perdurare una situazione che ha tutte le caratteristiche dell'ingiustizia, senza rispondere, sotto nessun aspetto, alle stesse ragioni che la legge esponeva nel 1926 per giustificare la costituzione del ruolo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Clerici. Ne ha facoltà.

CLERICI. Desidero fare due osservazioni. La prima, in risposta a quanto ha detto l'onorevole Paolucci, cioè che si confonderebbero le funzioni d'ordine con quelle di concetto, e che con questa legge si vorrebbe arri-

vare a qualche cosa che potrebbe avere analogia con i commessi degli studi notarili e di avvocato. Contro questa argomentazione, basti pensare che la legge, all'articolo 3, subordina il passaggio al giudizio di idoneità della commissione centrale di scrutinio, la quale deve sentire il parere della commissione di vigilanza e disciplina presso la corte di appello e può richiedere ulteriori informazioni. Se vi sarà un tale che abbia svolto soltanto funzioni d'ordine, non consegnerà l'idoneità.

Quanto al titolo di studio, mi sembra che l'osservazione dell'onorevole Paolucci sia giusta; ma gli rispondo che, nell'emendamento proposto dal Governo — salvo errore, all'articolo 6 — si tiene conto del titolo di studio. Cioè, per coloro che, senza essere idonei e senza avere il titolo di studio superiore, abbiano però un titolo di studio di scuola media, si istituisce una classe intermedia.

Mi permetto di fare un'altra breve osservazione relativamente agli emendamenti proposti dall'onorevole ministro, tra i quali approvo senz'altro quello all'articolo 6.

Chiederei, però, all'onorevole ministro, e in subordine agli onorevoli colleghi, di ben considerare soprattutto gli emendamenti agli articoli 4 e 5.

Con l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 4 (si noti, non al Senato, ma alla Camera) si tende a questo: gli aiutanti dichiarati idonei, attualmente nei gradi XI, XII e XIII, passano nel grado XI del gruppo *B* prendendo posto, secondo l'ordine della loro attuale graduatoria, dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari compresi nel grado.

Viceversa, nell'articolo votato dal Senato si dice che gli aiutanti dichiarati idonei sono nominati primi cancellieri o primi segretari se provenienti dal grado IX, e cancellieri o segretari di prima classe, se provenienti dal grado X. Quelli provenienti dai gradi XI, XII e XIII saranno nominati cancellieri o segretari di seconda classe; e si stabilisce la graduatoria.

Ora, mi pare che questa sia una disposizione eccessiva ed offensiva per la classe degli aiutanti cancellieri. Eccessiva, perchè vi è già il giudizio dato dalla commissione; offensiva, in quanto che costoro esercitano da molti anni le funzioni; compiono, praticamente, le funzioni che esercitano i cancellieri nel medesimo grado, per cui mi parrebbe veramente inutile questa ulteriore precauzione. Se quanto si propone non fosse accolto, ne deriverebbe un contrasto con lo spirito della legge secondo cui, a pari funzioni e a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

pari cultura, si deve attribuire pari stipendio. Ma v'è di più: e cioè il vantaggio del maggior rendimento che si potrà ottenere da costoro in seguito a questa sistemazione, da essi desiderata.

All'articolo 5 l'onorevole ministro propone che agli effetti della promozione al grado X-B il servizio prestato nel gruppo C sia computato soltanto per metà, fino ad un massimo di due anni e sei mesi, aumentato a quattro anni per l'ammissione agli esami di promozione al grado IX.

Questa, onorevole ministro, a me sembra ingiustizia. Dal momento che questi aiutanti di cancelleria sono stati ritenuti idonei ad esercitare le funzioni dei corrispondenti gradi dei cancellieri e le hanno esercitate lodevolmente per anni ed anni; una volta che, riconosciuti idonei a quel grado, sono stati messi in coda in modo da non danneggiare quelli che sono avanti, perché si vuole, agli effetti della loro promozione futura, ridurre contro la verità la loro carriera, magari da dieci, quindici anni, a due anni e mezzo?

Questa riduzione è stata un temperamento suggerito dai cancellieri che si sono accordati con l'alta burocrazia del Ministero soltanto all'ultimo momento. Ma questi interessi, che vogliono così difendersi, sono veramente legittimi?

Io penso di no. Perché, quando questi aiutanti passeranno in ruolo, la loro anzianità sarà uno degli elementi di valutazione. Ma non è giusto che l'aiutante di cancelleria, passato finalmente al grado di cancelliere, debba vedersi ridotto il servizio ad una metà, di modo che può essere scavalcato da un altro, solo perché è stato artificiosamente ridotto uno degli elementi che determinano l'avanzamento.

È evidente, quindi, l'ingiustizia insita in questo criterio di valutazione della carriera, ingiustizia che favorirebbe una classe, a svantaggio di un'altra.

Caso mai, io proporrei, in subordine, un emendamento che riducesse, anziché alla metà, ad un terzo l'anzianità di carriera, danneggiando meno costoro i quali, per quanto hanno operato, hanno diritto di essere scrutinati con gli altri, sulle condizioni — ripeto — oggettive, non su artificiose riduzioni dei loro anni di carriera.

GULLO. Allora, ella è contraria agli emendamenti del Governo? (*Commenti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sallis. Ne ha facoltà.

SALLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi; se non sono entusiasta per una parte

di questa proposta, sono nettamente contrario ad altra parte: credo che il mio atteggiamento sia fondato su ragioni morali e su ragioni giuridiche.

Come è noto, il personale dello Stato si divide in tre categorie: A, B e C, a seconda del titolo di studio posseduto. Lo schema di questa ripartizione gerarchica appare fondato e logico, perché parte dalla presunzione obiettiva della cultura posseduta, dimostrata dai titoli di studio derivanti da un giudizio statale e dai concorsi nazionali superati. Ora io penso che, sovvertendo questa tripartizione, si rende un pessimo servizio alla cultura e al buon senso e si irride all'intelligenza affinata mediante lo studio, constatata attraverso gli esami, testimoniata e palesata attraverso il severo giudizio dei concorsi nazionali.

Parlare di giustizia sociale qui, secondo me, è una ironia, a meno che il concetto di giustizia sociale, nei riguardi delle cancellerie giudiziarie, sia diverso da quello comune. Giustizia sociale significa eguaglianza di trattamento giuridico nel possesso di eguali, identiche condizioni giuridiche.

Due punti sono fondamentali. Anzitutto il passaggio al gruppo B, senza concorso degli aiutanti di gruppo C, che hanno conseguito la licenza di scuola media superiore. Osservo che in altre amministrazioni vi sono dei funzionari e degli impiegati muniti del titolo di studio prescritto per funzionari superiori, dichiarati idonei nei pubblici concorsi non solo interni ma persino esterni, in competizioni nazionali combattute da diplomati e laureati agguerriti e provenienti da tutte le università e scuole nazionali, e che tuttavia, perché non vincitori ma soltanto idonei in detti concorsi, non passano e non passeranno mai alla categoria superiore alla quale pur sono stati dichiarati idonei. La legge non consente il salto che è reso possibile solo con la vittoria in una futura selezione esacorsuale.

Ebbene, se non sono entusiasta, tuttavia non sono decisamente contrario al passaggio al gruppo B, senza concorso, degli aiutanti che abbiano almeno il titolo di studio prescritto per la categoria superiore. Però sono fermo e nettamente contrario a che gli aiutanti di cancelleria senza titolo di studio, e persino senza la garanzia apparente di un qualsiasi concorsino interno, passino al gruppo B. Tanto equivale a dire che la maturità classica e scientifica e i titoli equipollenti non sono una cosa seria per quello Stato che pure tali titoli concede e pretende. Ma così si favorisce il mestierantismo, e lo Stato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

italiano non potrà avere mai quella burocrazia seria, sana, colta e competente che altri Stati hanno e vantano, e che il nostro Parlamento più volte ha auspicato.

Qui si tratta di un problema grosso, onorevoli colleghi, problema che si può risolvere non a frammenti e per giunta in sordina e alla chetichella, ma in sede di riforma generale burocratica, la quale, d'altra parte, non potrà calpestare alcuni criteri fondamentali derivanti dalla constatata preparazione culturale. Con questa proposta di legge voi sovvertite la logica diffusa in tutto l'attuale ordinamento burocratico, ne scalfite irrazionalmente le fondamenta, con conseguenze assai gravi per l'avvenire.

Perciò sono contrario ai criteri informativi della proposta di legge, segnatamente alla seconda parte, che io ritengo sovvertitrice di ogni più elementare principio di giustizia e fomentatrice di un ripugnante privilegio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fietta, relatore.

FIETTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la discussione così ampia e dettagliata mi esime dal diffondermi eccessivamente su un tema che, sono lieto di constatare, è stato veramente studiato, tanto che sono state fatte da vari colleghi molte considerazioni, a parte le obiezioni iniziali dell'onorevole Paolucci.

Non risponderò con spirito polemico ai vari oratori che sono intervenuti; farò alcune obiettive considerazioni che spero porteranno la Camera a quelle conclusioni alle quali già è pervenuta la nostra Commissione.

È risaputo che fin dal 1924-25 si è sviluppato da parte dei cancellieri un movimento affinché fossero apportati alcuni vantaggi alla loro carriera. Come sono stati ottenuti questi vantaggi? In un modo alquanto curioso: si è operata una riduzione del ruolo dei cancellieri, e questa contrazione doveva conseguentemente provocare una necessità di sostituzione di funzioni. Appunto per la sostituzione di queste funzioni si è creato un ruolo di aiutanti cancellieri.

Questo è stato il vero scopo, e lo si può constatare rivedendo gli atti parlamentari del 1926, dove palesemente è detto che si voleva in apparenza adottare un provvedimento che avrebbe dovuto migliorare il funzionamento dell'ordinamento giudiziario, ma in realtà non si faceva che favorire la classe dei cancellieri.

È così dunque avvenuto che si creasse un ruolo particolare: quello degli aiutanti di cancelleria. Ora questo ruolo — e questa è una constatazione obiettiva — esiste ormai da 20 anni, e coloro che vi furono immessi con determinate funzioni, le quali dovevano essere funzioni di ordine, hanno sempre svolto funzioni anche di concetto.

Perché dunque questo preoccuparsi di volere ora distinguere, come ha fatto l'onorevole Paolucci, la diversità delle funzioni, quando nessuno mai, in tutto questo tempo, si è preso la cura di volerle veramente distinguere nella pratica d'ufficio? E poi, anche se queste funzioni si potessero distinguere, noi dovremmo ritenere che, per il fatto che questi individui hanno svolto funzioni parificate a quelle dei cancellieri, essi dovrebbero automaticamente far parte del ruolo dei cancellieri.

Ma, onorevoli colleghi, ho detto che basta la constatazione obiettiva, perché la realtà è una sola: questi benemeriti funzionari sono stati assunti da un ventennio, e in questo periodo di tempo nessuno ha potuto formulare delle accuse per insufficienza, per inadeguatezza di preparazione e di cultura, avendo essi degnamente svolto le loro funzioni.

Ebbene, perché dovremmo noi negare a chi lo merita un trattamento che si palesa di giustizia? Dopo 20 anni, dopo che nulla si è potuto eccepire sulla loro condotta e sul modo come hanno svolto la loro funzione, dovremmo insorgere contro la proposta di legge e trovare una infinità di cose a loro carico? L'insufficienza della cultura? La mancata preparazione? L'offesa che si fa alla categoria dei cancellieri? Nulla di tutto ciò è davvero fondato, onorevoli colleghi. Intanto, la categoria dei cancellieri è nettamente distinta. Io parlo un po' come è mia abitudine, citando a memoria; ma l'onorevole Bucciarelli Ducci è stato certamente più preciso. Nessuna offesa può essere fatta alla categoria dei cancellieri, perché questi sono incasellati, secondo il loro organico, in certe categorie (mi pare che vadano dal VI all'XI grado); mentre gli aiutanti di cancelleria non possono che appartenere a categorie che vanno dalla IX alla XIII. Si tratta quindi di categorie nettamente distinte; anzi, qualunque sia l'avanzamento, gli aiutanti di cancelleria non potranno mai preoccupare, in ordine alla carriera, i colleghi cancellieri.

Si parla inoltre di mancata preparazione culturale. Mi permetto qui di fare una precisazione per dire come veramente stanno i

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

cose. I cancellieri attualmente in servizio sono 4084: di essi ben 1060 (oltre il 25 per cento), hanno lo stesso titolo di studio della maggior parte degli aiutanti, cioè la licenza di scuola media inferiore; altri 400 (circa il 10 per cento), sono in possesso della sola licenza elementare. Gli aiutanti cancellieri attualmente in servizio sono 782 (numero piuttosto esiguo anche in rapporto agli oneri derivanti all'erario per l'approvazione del disegno di legge).

Di questi, 34 (il 4-5 per cento) sono laureati in varie discipline; 149 (il 19 per cento) sono muniti di diploma di scuola media superiore; 568 (il 52 per cento) sono in possesso della licenza di scuola media inferiore; 31, in confronto a 369 cancellieri, possiedono soltanto la licenza elementare (si tratta di ex sottufficiali reclutati senza pubblico concorso, mentre la massa degli aiutanti proviene da concorsi nazionali per esami).

Insomma, se dobbiamo fare una questione di cultura, mi pare che non si possa affermare che gli aiutanti di cancelleria sono completamente sprovvisti dei titoli richiesti e in una condizione per cui non possono essere assolutamente equiparati ai cancellieri.

Siamo in una situazione che può ritenersi superata, senza le preoccupazioni dell'onorevole Sallis, il quale ha parlato di mancata giustizia sociale, di insulto che si fa alla cultura, e ha detto cose che, secondo me, non hanno niente a che fare con la questione che si discute. È piuttosto questione di rendere giustizia. È il riconoscimento di uno stato di fatto che, dal punto di vista funzionale, non ha mai sollevato lagnanze; e, se ne ha sollevate, è stato soltanto quando questi funzionari hanno cercato di ottenere che fosse riconosciuto il loro buon diritto. Ma quando questi contrasti sorsero, e si era in regime fascista, essi furono troncati in modo draconiano, perché allora le discussioni non erano ammesse.

Quindi niente da aggiungere su questa situazione, che va obiettivamente considerata, e niente da dire dopo la dimostrazione che è stata fatta, in ordine alle conseguenze finanziarie, dall'onorevole Bucciarelli Ducci. Su questo punto io parlerei, come è mia abitudine, in modo anche più sincero ed esplicito. Ogni volta che, sia qui che in sede di Commissione, la Camera si trova davanti ad un problema legislativo, che necessariamente non va mai disgiunto da un problema finanziario, deve cozzare contro difficoltà che non so se siano veramente reali o invece create ad arte per rendere impossibile la rea-

lizzazione di una qualsiasi legge. Non è la prima volta che devo elevare la mia protesta a questo riguardo.

Io ritengo che meriti ogni rispetto il principio secondo cui ogni spesa debba assicurare la fonte a cui attingere; ma non è detto che, ogni volta che si dia mano ad una iniziativa legislativa, si debba procedere sempre col consenso della burocrazia o della ragioneria dello Stato. Se dovessimo osservare tale assurdo principio, anziché fare delle leggi potremmo addirittura darne incarico alla burocrazia statale, e limitare il nostro compito alla sola approvazione.

Ritengo, invece, che la funzione nostra debba svolgersi ben diversamente. Quindi, bando a questa preoccupazione, tanto più che, nel caso nostro, si è stati in grado di provare la reale possibilità di fornire i fondi a sostegno di questo disegno legislativo.

A conclusione di quanto mi sono permesso dire, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di approvare la legge così come è stata presentata; perché sono convinto che il disegno di legge del Senato, che già ebbe l'approvazione della vostra Commissione, è un disegno armonico e completo. Unica obiezione — elevata al grado di accusa, da parte dell'onorevole Sallis, di insulto alla cultura e al buon senso — potrebbe essere mossa nei confronti di quegli aiutanti che furono immessi nel ruolo nel modo che sappiamo e che sono di origini culturali molto umili.

Però, anche nel loro caso, è essenzialmente da stabilire se per l'esercizio di una funzione come quella dell'aiutante cancelliere sia necessità inderogabile il possesso di un determinato titolo di studio; o se, invece, non abbiano peso preminente, anziché il titolo di studio, la particolare attitudine, la predisposizione, il senso di adattamento e di acquisizione da parte del funzionario.

E la pratica giudiziaria mi permette di affermare che, molte volte, anche l'umile impiegato, fornito di intelligenza, di istintivo buon senso, anche se provvisto di limitata cultura, migliorata tuttavia dal quotidiano contatto con persone che, in qualche modo, gli possono mutuare almeno parte della propria, può raggiungere quel grado di elevatezza che lo rende meritevole di particolare considerazione.

Ma, se mai, si tratta nel nostro caso di un'esigua minoranza che non può, che non deve compromettere l'interesse di tutti. E d'altronde, onorevoli colleghi, non è detto che, operandosi una immissione di funzionari da una categoria ad un'altra, essa debba

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

avvenire in modo caotico e indiscriminato, senza particolari accorgimenti: vi sono disposizioni di legge che pongono un limite, una cautela; di modo che, come è stabilito nell'articolo 9, mentre coloro che sono in possesso di un titolo di studio superiore possono passare senz'altro nel rango dei cancellieri, gli altri saranno invece sottoposti ad esami. E qui dovrà intervenire, con un senso di equilibrio, la commissione centrale, per le opportune distinzioni e valutazioni.

Ho cercato di essere breve, e soprattutto obiettivo: non sono andato oltre a talune constatazioni. Qui non è il caso di usare sottigliezze o cavilli, i quali, secondo me, potrebbero benissimo servire, pur non avendone l'apparenza, a sviluppare la legge. Ci troviamo di fronte, onorevoli colleghi, ad un disegno di legge che, così come è stato predisposto ed armonizzato non consente radicali ritocchi: o voi lo approvate, e renderete in tal modo giustizia; o in caso diverso vi lasciate trascinare sull'insidioso terreno degli emendamenti, e allora non so dove si andrà a finire.

Questi complicati emendamenti voglio sperare che gli onorevoli colleghi li vorranno respingere; anzi sono d'avviso che, se anche il Governo li ritirasse, l'onorevole ministro non farebbe che compiere un gesto di coerenza, Di quella coerenza che incomincia per il guardasigilli colla lettera poc'anzi citata dall'onorevole Gatto, nella quale si affermava che, trattandosi di due categorie di funzionari che esplicano identiche funzioni, esse sono meritevoli, oltre che d'una parità di fatto, anche di una parificazione economica e giuridica. Quando si è di fronte ad una sostanziale identità di funzioni, disimpegnate sia dai cancellieri che dagli aiutanti, la sussistenza di due distinte categorie non ha alcun serio motivo d'essere. E il disegno di legge, così come è stato predisposto dalla Commissione senatoria, vuole appunto condurci a questo logico e pratico risultato.

E concludo senza parole sentimentali. È così facile, colleghi, in un campo come questo, per coloro che hanno lunga consuetudine con questa povera e onesta gente, quali sono i cancellieri e gli aiutanti giudiziari, dire una parola di bontà, di cortesia e direi quasi di solidarietà nel lavoro. Io rinuncio a tutto ciò: solo ripeto la mia premessa: da una valutazione obiettiva di quanto avete potuto apprendere dagli egregi colleghi che mi hanno preceduto, voi avete materia più che sufficiente per approvare una legge che è un atto di giustizia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, credo sia bene uscire dall'attuale situazione.

Il Ministero del tesoro ha opposto sempre resistenza alla approvazione di questa legge, ma io come ministro della giustizia ho visto sempre con simpatia le grandi linee di questa legge, cioè la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e la riunione di essi in un solo ruolo di cancellieri. Poiché, effettivamente, le funzioni concrete degli aiutanti di cancelleria sono identiche a quelle dei cancellieri, è opportuno arrivare ad un ruolo unico. Però, vi è un punto sul quale viene fuori un dissenso tra ciò che ha detto l'onorevole Paolucci e l'opinione di altri colleghi: cioè in ordine alla fusione in un solo ruolo di due ruoli, che porta dei vantaggi unicamente a coloro che passano da un ruolo all'altro.

Di questo non v'è dubbio, poiché la carriera degli aiutanti cancellieri si concluderebbe al grado IX, mentre quella dei cancellieri termina al grado VI; quindi, vi è un vantaggio enorme per coloro che passano nel nuovo ruolo perché, evidentemente, possono aspirare ad un grado superiore.

Ora, il punto essenziale da superare è questo: mentre si opera questo passaggio, non si ledano i diritti quesiti da parte di altri. Ed ecco la ragione degli emendamenti del Governo, che hanno il significato di cercare di conciliare i contrastanti interessi delle due categorie che vogliamo fondere, che abbiamo interesse di fondere, ma tenendo presenti le esigenze ed i diritti quesiti dei cancellieri, diritti che potrebbero essere compromessi se non si usassero dei criteri giusti ed equi in questo passaggio degli aiutanti da un ruolo all'altro.

Quindi i miei emendamenti si riassumono, in breve, in questo: ossia ritenere che coloro che hanno il titolo di studio eguale a quello dei cancellieri, o per lo meno la licenza di scuola media inferiore, possano ottenere il passaggio nel ruolo del gruppo B e nei gradi rispettivi, ma mettendoli sempre come ultimi rispetto alla graduatoria dei singoli gradi.

Un'ultima osservazione è questa: mentre siamo d'accordo che gli aiutanti attualmente nei gradi XI, XII e XIII passino nel grado XI del gruppo B, che è il grado più basso, per quelli di grado superiore, cioè per il X e il IX, proponiamo che non vi sia in modo assoluto il passaggio nell'identico grado, ma che questo passaggio debba essere subordinato alla deci-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

sione della commissione centrale di scrutinio, la quale eventualmente potrebbe attribuire un grado inferiore invece del IX o X. Questa precauzione è necessaria, perché il passaggio deve essere non automatico ma subordinato ad una valutazione di merito, che tenga conto anche della posizione acquisita dai cancellieri che sarebbero pregiudicati dal passaggio automatico.

Un'altra osservazione, rilevata dall'onorevole Clerici, è quella per cui dovrebbe richiedersi un minimo titolo di studio per coloro che, non avendo il titolo eguale a quello richiesto per la nomina a cancelliere (licenza di scuola media superiore), possono chiedere il passaggio dopo un certo numero di anni di servizio. Minimo titolo di studio che noi limitiamo alla licenza di scuola media inferiore, in modo che questi aiutanti, i quali dopo anni di pratico esercizio delle funzioni di cancelliere passano nel ruolo corrispondente, abbiano quel minimo di cultura che sia sufficiente e per la dignità della classe e per evitare che effettivamente dalla categoria degli aiutanti, che sorse come categoria d'ordine, passino in quella dei cancellieri alcuni elementi i quali non potrebbero essere elevati senz'altro meritevoli di essere equiparati ai cancellieri.

D'altra parte, questo minimo io credo che sia non solo necessario ma anche utile, perché, essendo gli aiutanti sottoposti, ai fini del passaggio, al giudizio della commissione centrale, questa non potrebbe non tener conto della mancanza in alcuni aspiranti di un titolo di studio minimo. Abbiamo aggiunto nei nostri emendamenti anche il criterio che nell'avanzamento l'anzianità degli aiutanti fosse calcolata con la limitazione di un certo numero di anni, ossia per la metà di quelli da essi passati nel ruolo degli aiutanti. La ragione è evidente. Infatti, per i cancellieri il passaggio da un grado all'altro non può avvenire se non dopo un certo numero di anni, e quindi, se non si seguisse il criterio proposto, la classe dei cancellieri ne verrebbe fortemente pregiudicata. Gli aiutanti, d'altronde, terranno presente che il beneficio che ad essi si arreca con il passaggio dal gruppo C al gruppo B è notevole, e dal punto di vista morale e da quello economico. Gli onorevoli deputati possono essere sicuri che i criteri proposti dal Governo mirano a contemperare le esigenze degli aiutanti con i diritti acquisiti dai cancellieri.

Con queste limitazioni, io li prego di approvare la proposta in esame. Li prego anche di tener presente che gli emendamenti pro-

posti sono stati necessari di fronte ai rilievi del Ministero del tesoro. Io stesso ho cercato di raggiungere una soluzione di accordo perché ritengo il provvedimento giusto ed utile. Aggiungo che, a mio avviso, non è il caso di invocare l'articolo 81 della Costituzione, perché l'onere finanziario derivante dal passaggio degli aiutanti da un ruolo all'altro non è eccessivo. Si tratta non di fare un ruolo nuovo ma di sopprimere un ruolo vecchio e di trasferire coloro che lo componevano in un altro ruolo, cioè di mutare solo il titolo di un pagamento.

Con queste limitazioni, ripeto, e con queste considerazioni di cui prego il relatore di tener conto, io prego la Camera di passare alla discussione degli articoli.

AVANZINI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. In base all'articolo 85 del regolamento votato la scorsa settimana domando alla Camera, dal momento che si è chiusa la discussione generale, che la formulazione degli articoli della proposta di legge in esame sia demandata alla III Commissione, con riserva di rimandare la legge alla Camera per l'approvazione successiva dei singoli articoli e di tutta la legge con dichiarazione di voto.

GULLO. Chiedo di parlare sulla mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Vorrei esprimere il mio parere contrario al rinvio alla Commissione di questa legge, perché è prevedibile che essa sarà approvata molto più sollecitamente dall'Assemblea.

AVANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI. Dal momento che vi sono opposizioni, ritiro la mia proposta, che muoveva dal proposito di semplificare e di affrettare i lavori.

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione degli articoli della proposta di legge possa essere rinviata alla seduta antimeridiana di domani. Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze per l'esercizio finanziario 1948-49. (449).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana in Firenze, per l'esercizio 1947-48. (759).

Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate. (723).

Chiedo alla Camera se consenta l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare al seguito della discussione del disegno di legge n. 175, rinviando alla seduta pomeridiana di domani le votazioni segrete.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Come la Camera ricorda, dobbiamo ancora esaminare alcuni emendamenti all'articolo 2.

Avverto che i presentatori, onorevoli Giaccherio, Ferraris, Scotti, Chiaramello, Mattei, Lombardini, Benvenuti, Borsellino, Petrucci, Quarello, Geuna e Vigo, hanno rinunciato a svolgere il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 2:

« *d-ter*) se il locatore od il concedente o suo discendente diretto sia fornito di un titolo di studio rilasciato da istituti agrari, governativi o regionali, superiori o medi, a condizione che si impegni a condurre direttamente il fondo, per un periodo non inferiore a sei anni, e dimostri di avere i mezzi finanziari sufficienti ad una razionale coltivazione ».

L'onorevole Benvenuti ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

f) qualora il locatore o concedente intenda frazionare i fondi al fine di concederli o affittarli a un maggior numero di mezzadri, coloni, compartecipanti o coltivatori diretti;

g) qualora la disdetta abbia per scopo di far luogo allo scambio con altra famiglia in ordine ad un migliore adeguamento del nucleo familiare alle necessità di mano d'opera dei poteri ».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Lopardi ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Zagari, Geraci, Coppi Ilia, Maglioni Ariosto, Azzi, Magnani e Cucchi:

« *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

« Se vi sia inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo con riguardo alla normale conduzione del fondo ed agli altri patti essenziali.

« Le eventuali inadempienze non commesse dal reggitore, ma da componenti la famiglia colonica, al di fuori del consenso e della conoscenza del reggitore medesimo, non sono motivo di disdetta.

« L'inadempiente risponde personalmente dei fatti doloſi di cui si rendesse responsabile ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LOPARDI. Secondo il testo della Commissione, è ammessa la disdetta « se vi sia inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo con riguardo alla buona conduzione del fondo e agli altri patti ».

È evidente l'opportunità di sostituire alle parole « buona conduzione del fondo » la dizione: « normale conduzione del fondo »; così pure, sempre che si vogliano mantenere le ultime parole: « agli altri patti », mi sembra che si debba fare richiamo a patti « essenziali ».

Non so se sia il caso di chiedere che l'emendamento da me proposto sia votato per divisione, in quanto mi pare che sarebbe addirittura sufficiente che la dizione dell'alinea a) fosse soltanto la seguente: « se vi sia inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo », in quanto è evidente che, allorché vi sia stata una inadempienza contrattuale da considerarsi giusta causa per la disdetta, essa debba inerire alla normale conduzione del fondo e non possa essere al di fuori della conduzione del fondo stesso. Per gli altri che fossero al di fuori del contratto, non so quale valore una eventuale inadempienza possa avere.

Per ciò che riguarda la terza parte, è evidente il suo contenuto e quindi non vi è bisogno di una illustrazione particolare.

A me pare che se taluno della famiglia colonica commetta una qualche infrazione, una qualche inadempienza all'insaputa di colui che è il responsabile (cioè il reggitore), all'infuori della sua volontà, non possa farsi carico a costui e all'intera famiglia colonica di un atto inconsulto, magari di una determinata persona isolata della famiglia colonica stessa. In questo caso dovrà essere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

costui responsabile penalmente o civilmente della inadempienza, ma non potrà farsi carico al reggitore della inadempienza stessa. Non potrà, perciò, invocarsi in tal caso la giusta causa per la risoluzione del contratto e per la disdetta.

D'altra parte, ed anzi in maniera molto più lata, è questa l'opinione anche della L. C. G. I. L. la quale ha proposto nel suo controprogetto un emendamento molto più drastico di quello da me presentato.

Per queste ragioni penso che i miei emendamenti — da votarsi, eventualmente, per divisione — possano essere accolti dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Giacchero rinuncia a svolgere il seguente emendamento aggiuntivo: « *d-ter*) Se il locatore o il concedente o un suo discendente diretto sia fornito di titolo di studio rilasciato da istituti agrari governativi o regionali superiori, o meno, a condizione che s'impegni a condurre direttamente il fondo per un periodo non inferiore a sei anni e dimostri di avere i mezzi finanziari sufficienti ad una razionale coltivazione ».

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti relativi all'articolo 2?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Sampietro propone che la legge, per quanto concerne l'istituto della giusta causa, sia estesa anche all'affittuario conduttore. Viceversa il testo del Governo e quello della Commissione stabiliscono in partenza, nell'articolo 1, che sono contratti agrari soggetti all'applicazione di questa legge tutti i contratti di affitto, compresi quelli a conduttore, ma che, per quanto concerne la giusta causa, la legge dovrà applicarsi solo ai contratti di affitto a coltivatore diretto e quindi esclude quelli a conduttore non coltivatore diretto.

Ora, la ragione di questo limite nell'applicazione del concetto di giusta causa è già stata svolta più volte, con ampiezza, dinanzi a questa Camera, ed anche nella relazione scritta.

Il pericolo che l'onorevole Sampietro prospetta dinanzi alla Camera, che cioè attraverso tale delimitazione si possano determinare delle vie di fuga alla legge, per riprendere l'espressione colorita sulla quale egli ha indugiato, sarebbe da prendere in considerazione laddove, ad esempio, agli effetti della durata del contratto, noi domani facesimo un identico trattamento all'affitto a coltivatore e all'affitto a conduttore. Ma, in luogo di estendere la giusta causa a coloro i quali non sono coltivatori, e sotto questo

profilo non sono in condizione di parità ai fini di fruirne, il pericolo può essere fronteggiato per diversa via, cioè stabilendo una durata minima obbligatoria, maggiore per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore di quanto non sia per i contratti a coltivatore. Per queste ragioni la Commissione esprime parere sfavorevole all'emendamento Sampietro.

Sull'emendamento Coli. la Commissione ha già espresso parere contrario.

L'onorevole Tozzi Condivi insiste nella seconda parte del suo emendamento, relativa all'istituzione di commissioni arbitrali, investite del potere di giudicare la sussistenza o meno, nel caso concreto, della giusta causa di disdetta.

Ora, v'è un delicato problema costituzionale che qui sorge, problema che mi limito ad adombrare: e cioè se, essendo sbarrata la via dalla Costituzione alle giurisdizioni speciali le quali non promanano da un giudice ordinario, sia possibile far capo a commissioni arbitrali, come propone di fare l'onorevole Tozzi Condivi. Problema delicato, perché, nel caso, le commissioni arbitrali qui non sono costituite da arbitri di parte, bensì sono organi sovrastanti i quali finiscono per assumere funzioni giurisdizionali.

Comunque, a parte questa riserva costituzionale che era mio dovere formulare, devo dire, a nome della Commissione, che, pur apprezzando l'intento dell'onorevole Tozzi Condivi, il quale ha segnalato dinanzi alla Camera determinate esigenze di snellimento e di acceleramento dell'attuale procedura, è tuttavia da osservare che la sede opportuna per venire incontro a tale esigenza è quella in cui noi dovremo decidere a proposito dell'articolo 36-II del disegno di legge, sui problemi di diritto processuale, laddove è, per ora, contemplata una delega al Governo per il regolamento di procedura. Faccio quindi un'obiezione di incompetenza della sede.

Sull'emendamento Zanfagnini osserverò, a nome della Commissione, che la proposta di soppressione dell'alinea b) non è accettabile, nonostante l'impostazione che l'onorevole Zanfagnini ha tentato di dare alla sua proposta. Nonostante la nobiltà delle sue intenzioni, la Commissione deve essere contraria, perché qui non si tratta affatto di diminuire in modo alcuno la personalità dell'affittuario, del colono o del partecipante, bensì di valutare un suo determinato comportamento, dal momento che la valutazione del comportamento di quel soggetto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

è fatta dalla legge agli effetti contrattualistici, e cioè ai fini di determinare la rinnovabilità o meno di quel rapporto, specie se esso, come nei contratti associativi, è fondato su elementi fiduciari, dai quali non si può prescindere. Quindi il concetto della difesa della personalità umana, la quale in astratto è una bellissima cosa, qui non entra in gioco, perché si tratta solo di stabilire se, dovendo rinnovare un certo rapporto, si debba o no tener conto, e fino a quale punto, del comportamento deteriorato di uno dei due soggetti destinati a svolgere il rapporto.

ZANFAGNINI. Perché il comportamento d'uno solo?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Ella dimentica che la « giusta causa » di disdetta vincola solo il locatore o concedente, onde è solo nei confronti del lavoratore che occorre stabilire la detta indagine, dal momento che quest'ultimo ha piena libertà nei confronti del datore di lavoro. Crollano così tutte le obiezioni. Ecco perché l'impostazione dell'onorevole Zanfagnini non è probante per sostenere la sua tesi; pertanto la Commissione esprime parere sfavorevole al suo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo dell'alinea b) proposto dall'onorevole Spataro, la Commissione osserva che le ragioni esposte dall'onorevole Cappi, sia sul piano sociale che sul piano giuridico, appaiono particolarmente calzanti. Infatti, se il diritto comune, e precisamente il codice civile, già stabilisce, agli effetti della risoluzione in tronco di un contratto in atto, non scaduto, la rilevanza di determinati fatti che siano tali da non poter consentire la prosecuzione del rapporto, sembra che tanto a maggior ragione, nel caso in cui non si tratti di rompere un contratto in corso, bensì di rinnovare o meno un contratto già scaduto, debba tenersi conto di analogo criterio. Con questo in più, che la nuova norma tende a porre ulteriormente in luce la serietà e l'oggettività — ciò sia detto in sede di lavori preparatori per illustrare la *mens legis* — con cui il criterio stesso debba essere applicato.

Donde emergono questi elementi di serietà, da un lato, e di oggettività, dall'altro? Emergono dall'inciso finale che illumina il significato della norma per cui i fatti devono essere tali da non poter consentire la rinnovazione del rapporto, con riguardo, anzitutto, al carattere del fatto denunciato, nonché alla natura del rapporto, dal momento che, in determinati rapporti di carattere associativo,

e quindi fino ad un certo punto fiduciari, è evidente che i fatti possono assumere maggior rilievo che non altrove, onde vi sarà una graduazione di rigore per l'ipotesi in cui si tratti di contratti in cui non vi sia il carattere associativo e fiduciario.

CALASSO. Ci favorisca un esempio.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Sono pronto a sottolineare che vi può essere una serie di esempi in cui il carattere fiduciario del rapporto di mezzadria possa essere onestamente e giustamente valutato dalla giurisprudenza, agli effetti ultimi di determinare la non rinnovabilità del rapporto, cioè una situazione tale che non consenta un nuovo contratto alla scadenza. La massa di di esempi che ci viene dalla giurisprudenza in tema di risolubilità, deve essere utilizzata con una nuova valutazione aderente alle particolari esigenze in materia di rinnovabilità, a seguito della giusta causa di disdetta.

Per questo insieme di ragioni giuridiche, che si accompagnano a quelle sociali sottolineate dall'onorevole Cappi, la Commissione esprime parere favorevole all'emendamento. Per le stesse ragioni, addotte positivamente a sostegno dell'emendamento precedente col richiamo alla norma del codice civile in sede di risoluzione, da applicare con gli opportuni adattamenti in sede di rinnovazione, devo esprimere parere sfavorevole all'emendamento Miceli, sostitutivo della seconda parte dell'emendamento Spataro.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dall'onorevole Lopardi di sostituire le parole « normale conduzione » alle altre « buona conduzione », pure apprezzando gli intenti che possono avere ispirato il presentatore, la Commissione ritiene che « buona conduzione » sia una terminologia classica, che si ricollega a quella della diligenza del « buon padre di famiglia », e che porta seco un onere di responsabilità probabilmente non inferiore a quella della normale conduzione.

Quindi, preferiremmo il testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'aggiunta « essenziali », penso che, essendo già stabilito che l'inadempimento debba essere di « sufficiente rilievo » allo scopo di legittimare la disdetta, non sia il caso di introdurre una nuova e incerta distinzione fra patti essenziali o meno, essendo adeguatamente chiaro lo spirito della norma.

Anche qui insistiamo per il testo originario della Commissione.

All'alinea c) del primo comma, l'onorevole Gui dopo le parole: « dall'ispettorato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

provinciale dell'agricoltura», propone di aggiungere: « sentito il comitato provinciale dell'agricoltura ».

A parte l'obiezione che si potrebbe sollevare a questo emendamento, idoneo forse a determinare una maggiore macchinosità, riconosciamo il vantaggio derivante dall'ulteriore garanzia che si vuole così istituire.

La Commissione, su questo punto, si rimette alla Camera.

Quanto all'emendamento Zanfagnini, la Commissione fa questa considerazione: che la norma del testo della Commissione risulta sufficiente e adeguata, dal momento che, agli effetti della « giusta causa » di disdetta, qui si esige che debba trattarsi di opere « sostanziali » di trasformazione agraria.

ZANFAGNINI. Vogliamo modificare la dizione della legge attuale? Il decreto del 1947 dice così.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. L'intento della norma è pertanto quello di fissare, attraverso questa « sostanzialità », la importanza e il rilievo delle opere di trasformazione agraria da compiere. Se le opere sostanziali di trasformazione agraria sono considerate tali da legittimare una « giusta causa » di disdetta, noi dobbiamo riconoscere ad esse tale effetto nella sua integrità. La Commissione ha molto lavorato su questo punto. Ricordo, tra l'altro, che, oltre ad esigere che tali opere fossero qualificate come sostanziali, la Commissione ha preteso, con apposito emendamento, che esse fossero « del fondo », e non solamente « nel fondo ». Anche questo sia detto per i lavori preparatori: si deve trattare di opere che concernano il fondo nella sua sostanzialità e organicità, nel mentre il testo originario prevedeva anche una particolare, e perciò non rilevante, opera di trasformazione.

Sotto questo aspetto, ci sembra che richiedere ancora dell'altro sia eccessivo e potrebbe produrre il non voluto effetto contrario di allontanare i capitali dall'agricoltura, scoraggiando la volontà di dedicare ai campi quelle opere di miglioria che ne sono base ed alimento.

All'linea *d*) l'onorevole Zanfagnini propone, in sostanza, di aumentare a sei anni il termine di quattro anni approvato dalla Commissione.

In proposito debbo dichiarare che la Commissione, vagliato il problema, ha ritenuto adeguato il termine di quattro anni, ed esprime parere sfavorevole per il suo allargamento al termine di sei anni. Per quanto riguarda le categorie dei parenti e degli affini ivi

contemplate, anche qui, dopo approfondito e prolungato esame, ha ritenuto equo contemplare i soggetti qui menzionati, e per conseguenza esprime parere sfavorevole al mutamento di tali categorie.

La proposta dell'onorevole Cornia mira a favorire la cooperazione agricola. Questa esigenza è stata già presente allo spirito dei compilatori del disegno di legge, poiché, con norma apposita aggiunta nel testo della Commissione rispetto al testo originario ministeriale (articolo 32-VIII), si sono contemplate le cooperative agricole, composte cioè di lavoratori dell'agricoltura, come capaci di fruire degli stessi vantaggi concessi ai singoli coltivatori diretti: la cooperativa dei coltivatori è posta in condizione di parità rispetto al coltivatore.

Con la indiscriminata proposta Cornia si propone, invece, di affidare la conduzione del fondo alle cooperative, anche nel caso in cui venga di conseguenza a determinarsi una sostituzione di tale cooperativa a soggetti già coltivatori del fondo in atto. Ora si può concepire la prevalenza della cooperativa, solo in quanto essa non si contrapponga a chi è già coltivatore, come il piccolo affittuario e il mezzadro.

La Commissione esprime pertanto parere sfavorevole, pur sottolineando l'importanza della premessa che ho fatto nel rispondere all'emendamento Cornia.

Sull'emendamento aggiuntivo di un'linea *d-bis*, proposto dall'onorevole Zanfagnini, la Commissione esprime parere sfavorevole per la ragione che il problema della conduzione diretta, e quindi della giusta causa di disdetta, è risolto almeno in parte dall'attuale disegno di legge, e potrà anche meglio essere risolto con ulteriori emendamenti, sotto il titolo dell'affitto, cui si attaglia l'istituto della giusta causa per conduzione diretta.

Per ragioni analoghe a quelle esposte precedentemente, la Commissione ritiene che l'istituto della « giusta causa » di disdetta per conduzione diretta concerna particolarmente ed essenzialmente il rapporto di affitto, dato il pericolo che, nell'ipotesi della mezzadria, si potrebbe determinare un declassamento del mezzadro a bracciante. La Commissione pertanto ritiene che l'emendamento Giacchero si debba rinviare all'esame del titolo: « Dell'affitto ».

In merito all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Monticelli, debbo esprimere, nei riguardi dell'linea *f*), parere contrario all'emendamento, per le stesse ragioni e con

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

la stessa riserva di esame nella debita sede, e cioè all'articolo 25-II. Per quanto riguarda l'alinea *g*), debbo analogamente osservare che il tema ivi contemplato ricade sotto le norme speciali, della mezzadria e non dell'affitto. In quella sede, e cioè all'articolo 13, si contempla la sperequazione della famiglia colonica in difetto. Rinvio l'esame a tale sede competente.

Sull'emendamento Benvenuti la Commissione osserva che qui sembra ricorrere un motivo di interesse sociale, per cui l'emendamento può essere preso in considerazione ed eventualmente approvato dalla Camera.

Vi è, poi, un emendamento dell'onorevole Gui, il quale propone di aggiungere al primo comma, alinea *d*), dopo la parola: « sempreché », le altre: « il locatore non sia già proprietario conduttore di altro fondo e ». Il presentatore intende qui integrare, alla fine dell'alinea *d*) dell'articolo 2, il limite che in tale testo è apposto alla facoltà della « giusta causa » di disdetta. Infatti, il testo proposto dalla Commissione dice: « ... sempreché il beneficiario della disdetta non sia già proprietario conduttore o proprietario coltivatore diretto di altro fondo ». Invece il testo dell'onorevole Gui premette un'ulteriore limite e suona in questi termini: « sempreché il locatore non sia già proprietario conduttore di altro fondo e il beneficiario della disdetta » ecc.

Ora, su questo punto si è determinato qualche divario di opinioni, anche in seno alla Commissione. Ma io devo osservare che, se da una parte l'onorevole Gui intende effettivamente far capo al concetto già adottato nel testo della Commissione, svolgendolo e portandolo a tutte le sue ultime conseguenze, peraltro l'ipotesi così contemplata risulta già soddisfatta, quando essa finisca per concernere il beneficiario della disdetta. Resta scoperta l'altra ipotesi, che non concerne il beneficiario della disdetta, bensì i parenti o gli affini contemplati. Ora, una totale limitazione nei confronti di tutti questi altri soggetti, nell'ambito dei quali, per esempio, rientra il figlio, potrebbe, a mio avviso, riuscire eccessiva.

La Commissione, quindi, pone in evidenza queste riserve rispetto all'accettabilità dell'emendamento Gui, che io, almeno a titolo personale, ritengo di non poter sottoscrivere.

Passando al secondo comma, il testo dell'emendamento Zanfagnini apporta qualche modifica ad un testo veramente elaborato, e, vorrei dire, tormentato dalla Commissione in una serie di sedute, allo scopo di rag-

giungere questa finalità centrale nel sistema della legge: assicurare che le « giuste cause » di disdetta, sin qui contemplate, risultino effettivamente operanti attraverso determinate, adeguate e complesse sanzioni per il caso di fraudolento uso delle facoltà previste dalla legge.

La Commissione ritiene che il sistema complesso di sanzioni, a nostro avviso rigorose (*Interruzione del deputato Zanfagnini*), sia sufficiente, e perciò essa mantiene il suo testo, soprattutto per quanto concerne l'ultimo inciso dell'emendamento Zanfagnini, sottolineando quale sarebbe la gravità di un capovolgimento del principio generale, in materia di presunzione di buona fede, attraverso l'affermazione dell'obbligo di provare la buona fede, prova che può risultare, in certi casi, quasi diabolica (*probatio diabolica*) e può finire per sconvolgere uno dei cardini dell'ordinamento.

La Commissione pensa che il sistema delle sanzioni sia così serio da non poter consentire in questo ulteriore spostamento dei principi. Essa esprime, quindi, parere contrario.

Circa il comma aggiuntivo dello stesso onorevole Zanfagnini, il quale finisce per integrare il complesso sistema della legge, proponendo che la buona fede non possa essere mai invocata dai parenti o affini del locatore o concedente di cui all'alinea *d*) dell'articolo, la Commissione esprime parere favorevole.

Nessuna difficoltà per il mutamento di dizione, proposto dall'onorevole Gui al secondo comma, mutamento che vuole servire, secondo il proponente, ad un miglioramento della norma.

L'emendamento dell'onorevole Sampietro Giovanni al secondo comma, ad avviso della Commissione, non è accettabile. Esso, in definitiva, risponde allo stesso spirito che ha animato la Commissione, quando ha fatto capo a un metodo di rigore in tema di sanzioni. Sembra però chiaro che tutto ciò non possa escludere — secondo i principi — la tutela del terzo di buona fede. Perciò la Commissione è contraria.

Circa l'emendamento che l'onorevole Viola propone di aggiungere dopo l'ultimo comma, la Commissione deve esprimere parere sfavorevole, perché esso ferirebbe lo spirito della legge.

Quanto all'emendamento sostitutivo, complessivo, degli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone, concretato in tre articoli separati (1, 1-II e 2), la Commissione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

esprime parere contrario. Collegare l'istituto della giusta causa in modo stabile, in modo normale, per quanto attiene alla definizione concettuale dell'istituto, al presupposto della grave inadempienza, non è concepibile, ove si consideri che la grave inadempienza — ed anzi nemmeno necessariamente la « grave », perché l'articolo 1455 del codice usa una formula negativa — è invece collegata alla risoluzione di un contratto in corso. Onde è evidente la necessità di graduare il concetto, quando si tratti di decidere sulla rinnovazione di un contratto scaduto. (*Interruzione del deputato Miceli*).

Tanto questo è vero — mi consenta, onorevole Miceli — che lo stesso emendamento Grifone ha sentito il bisogno di una graduazione diversa tra le ipotesi di risoluzione e di rinnovazione. Nell'ultimo comma dell'emendamento si vuole, infatti, istituire come ipotesi di risoluzione, alterando il codice civile, i soli casi di grave danneggiamento della cosa, ripetute gravi appropriazioni di prodotti di parte padronale e di mancato pagamento del canone salvo cause di forza maggiore. Tutto ciò determinerebbe evidentemente una situazione giuridica che non può essere accettata nel sistema. Tanto più, se si consideri che, dal punto di vista del fine sociale della legge, e cioè della circolazione dei contratti agli effetti di aprire la via alla sistemazione di lavoratori più degni, l'emendamento Grifone è tale da dare veramente alla legge il deprecato carattere di manomorta o di fedecommesso. La Commissione esprime pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 2?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quanto ha già detto l'onorevole relatore con tanta competenza e con tanta chiarezza mi esime dall'intrattenermi lungamente sui singoli emendamenti.

Emendamento Sampietro. Questo emendamento pone una questione grave, che è stata lungamente discussa e che ha formato oggetto anche di una legge di iniziativa parlamentare che la Camera ha respinto, la questione cioè dell'estensione della giusta causa anche agli affittuari conduttori. Ora, io ritengo di non poter accettare l'emendamento, in quanto vedo una sufficiente tutela per costoro in una durata minima del contratto, che potrebbe esser fissata anche nei nove anni, tutela tale, quindi, da permettere al conduttore quegli investimenti che possono assicurare la migliore conduzione e che siano tali da non creare una disparità di

trattamento, e quindi di condizione economica, tra l'affittuario conduttore e l'affittuario coltivatore.

Emendamento Coli: mi sono già dichiarato contrario ieri e mi dichiaro contrario oggi. Non si può escludere la mezzadria dall'applicazione del principio della giusta causa, che trova proprio in questa sede la sua ragion d'essere, giacché il concetto è sorto proprio nel campo della mezzadria in cui l'elemento lavoro è prevalente sull'elemento capitale.

Emendamento Tozzi Condivi: mi pare che l'onorevole proponente abbia rinunciato agli alinea *a*) e *b*). Per ciò che riguarda la seconda parte di questo emendamento, seguo le argomentazioni addotte dall'onorevole Dominè. Ritengo, infatti, dubbia la costituzionalità della norma e, poiché noi avremo una riforma delle norme processuali, credo che potremo rimettere tale questione a quella sede. Prego, quindi, l'onorevole Tozzi Condivi di volerlo ritirare.

Viene, poi, l'emendamento Grifone-Miceli, il quale si limita, invece, a proporre criteri diversi.

Questo emendamento sostitutivo riporta la questione in un campo che può essere sostanzialmente discusso esaminando gli emendamenti della Commissione, al cui testo vorrei coordinare questi vari emendamenti.

Ritengo che l'alinea *a*) dell'emendamento Grifone sia superfluo nella parte che dice che il contratto cessa quando l'affittuario, mezzadro, colono o lavoratore a salario (questa è una questione già eliminata), o a partecipazione abbia comunicato disdetta nel termine d'uso, comunque sei mesi prima del termine dell'anno agrario. La disdetta in sei mesi è superflua perché è contenuta nel codice o in altre norme particolari della legge, nelle quali il termine di disdetta è elevato a nove mesi. Quindi, non potrei accettare una norma di questo genere, che sottopone il lavoratore a condizioni più sfavorevoli.

Si parla di disdetta dell'affittuario o del mezzadro: è chiaro che i termini per la disdetta devono essere bilaterali, uguali, secondo me. Noi non possiamo ammettere una disdetta che non abbia un uguale termine per le due parti contraenti.

L'alinea *b*) dell'articolo 1, proposto dall'onorevole Grifone, corrisponde all'alinea *a*) dell'articolo 2 del testo della Commissione. Su questo alinea *b*), vi è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Lopardi, che costituisce in pari tempo un emendamento all'alinea *a*) del testo della Commissione. Qui i testi si accavallano; ma poiché mi sembra

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

che l'argomento trattato sia lo stesso — quello della inadempienza contrattuale — preferisco trattarli contemporaneamente.

Quanto all'alinea b) dell'emendamento Griffone, il testo della Commissione già conteneva la formula della inadempienza contrattuale « di sufficiente rilievo ». La novità è questa: che, invece di inadempienza contrattuale « di sufficiente rilievo », come nel testo della Commissione, si parla di « grave inadempienza ». Credo che la formula della Commissione sia più idonea e che l'emendamento proposto, in realtà, non abbia contenuto pratico, perché tutt'al più il giudice può dire che non è di sufficiente rilievo anche una grave inadempienza. Usare i termini « grave inadempienza » o « sufficiente inadempienza » è lo stesso perché, nell'applicazione della legge al caso singolo, le parole « sufficiente » o « grave » hanno eguale significato. E se l'inadempienza non porta nell'animo del giudice la conseguenza della non rinnovazione del contratto, il giudice potrà dichiarare che essa non è sufficiente, o non è grave, con gli stessi risultati pratici. Quindi io credo che si debba rimanere all'alinea a) del testo della Commissione e che questo debba essere mantenuto anche in armonia con la norma del codice civile che parla sempre di inadempienza di sufficiente rilievo.

Una voce all'estrema sinistra. Perché non accetta la « grave inadempienza ? ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Perché l'altro termine è tecnicamente più esatto.

L'emendamento Lopardi ripete, nella sua prima parte, il testo della Commissione. La modifica consisterebbe nei « patti essenziali »; ma io non posso non rilevare che quando si è parlato di « inadempienza di sufficiente rilievo » (non siamo in tema di scioglimento del contratto, ma di rinnovazione del contratto per mancanza della giusta causa di disdetta), noi dobbiamo vedere se questa « inadempienza di sufficiente rilievo » abbia per oggetto anche i patti essenziali, o no. Io ritengo che il concetto di « inadempienza di sufficiente rilievo » comprenda tutti i patti: non solo gli aspetti singoli dei patti, ma il complesso del contratto. Quindi, la formula è molto ampia e comprensiva.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento Lopardi, mi pare che essa non sia giustificata, dato che è già contenuta nel testo dell'articolo. Si parla di inadempienze contrattuali: ma da parte di chi? Evidentemente non può essere che da parte di chi ha stipulato il contratto. La inadempienza del

contratto non si può riferire ad altri se non alle parti contraenti; non vi può essere inadempienza da parte di coloro che non sono legati dal contratto. In questo senso, mi pare che la formula dell'onorevole Lopardi sia superflua e che il testo della Commissione sia più esattamente formulato.

Passiamo all'alinea b). L'emendamento degli onorevoli Spataro, Cappi ed altri tenderebbe a modificare la formula primitiva che parlava « di fatti illeciti », e a lasciare, quindi, alquanto margine alla discrezionalità del giudice. Io non capisco, del resto, perché i giudici italiani non siano meritevoli di questa concessione al loro potere discrezionale. Perciò accetto la formula più elastica degli onorevoli Spataro, Cappi e Tosato, che non porta, d'altra parte, alcun danno agli affittuari né ai mezzadri.

Sulla stessa materia verte anche un emendamento Miceli che interferisce con quello precedente e che, in sostanza, io ho già respinto accettando il testo dell'emendamento Spataro.

Anche l'emendamento soppressivo dell'alinea b) dell'onorevole Zanfagnini è implicitamente respinto dalla accettazione dello emendamento Cappi-Spataro.

Passiamo ora all'alinea c), al quale sono stati presentati emendamenti dagli onorevoli Zanfagnini e Gui.

L'onorevole Gui vuole integrare il testo della Commissione, ritenendo opportuno che l'ispettorato provinciale dell'agricoltura sia vincolato al parere del comitato provinciale dell'agricoltura. Non ho difficoltà ad accettare questo emendamento.

L'onorevole Zanfagnini, invece, propone che le opere di trasformazione da eseguirsi dal concedente siano « dichiarate attuabili ed utili ai fini del miglioramento generale della produzione ecc. ». Io ritengo che quando si dice, nel testo originale della Commissione, che le opere di trasformazione devono essere approvate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e quando abbiamo detto che deve esser sentito anche il comitato provinciale dell'agricoltura, abbiamo detto tutto. Infatti, è da ritenere che questi organi approvino solo dei miglioramenti utili ed attuabili ai fini del miglioramento agricolo voluto dall'onorevole Zanfagnini. Mi sembrerebbe, invece, assai strano che questi organismi dovessero approvare miglioramenti non utili e non attuabili. Più avanti l'emendamento Zanfagnini dice: « sempre che il nuovo ordinamento culturale che ne deriva risulti incompatibile con la continuazione del contrat-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

to ». Questa è la formula della legge di proroga attualmente vigente. Io ritengo che, quando si parla di opere sostanziali di trasformazione fondiaria, si voglia intendere proprio questo. Non devono essere piccole opere, ma opere sostanziali. E, posta questa formula, ritengo che si debba lasciare al giudice potere discrezionale di valutare l'entità della trasformazione ed anche la possibilità di continuazione, o meno, del rapporto contrattuale in atto.

L'emendamento Zanfagnini all'alinea *d*) sostituisce il termine di sei anni al testo della Commissione che parlava di 4 anni, mentre l'emendamento Gui implica una formula sostanzialmente differente.

Io non ritengo che si debba elevare il periodo da 4 a 6 anni, perché a me pare che si tratti, poi, di coltivatore diretto, non di conduttore, al quale si stabilisca un impegno, si imponga un obbligo. Si tratta di coltivatori diretti, che naturalmente avranno tutte le ragioni di coltivare non per quattro anni, ma per un periodo molto maggiore; ma si tratta anche di un conflitto di interessi tra persone che appartengono alla stessa classe, tra lavoratori. Il concetto per discriminare questo conflitto è la proprietà da parte di uno dei due, e dobbiamo ritenere sufficiente che questo coltivatore diretto si assuma l'obbligo di coltivare per quattro anni; dato che è un coltivatore diretto che si sostituisce ad un altro, sono lavoratori entrambi.

L'ultima parte dell'emendamento Zanfagnini lascia immutato il testo della Commissione. Non così l'emendamento Gui, che restringe la portata dell'alinea *d*).

Per questo, io mi associo alle considerazioni fatte dal presidente della Commissione.

L'emendamento Zanfagnini all'alinea *d-bis* coincide con l'emendamento Giacchero ed altri. Ora, noi ritorniamo a due tipi di contratto: affitto e mezzadria, nei quali possiamo ammettere una giusta causa differente. E dico subito questo: che non mi pare ammissibile nella forma mezzadrile che il proprietario o il figlio del proprietario, sol perché abbia un titolo tecnico, possa eliminare il mezzadro. Potrà egli dirigere effettivamente il fondo anche se vi sono mezzadri, perché in realtà la formula della mezzadria rappresenta una conduzione diretta che permette al proprietario — che abbia capacità tecniche — di interessarsi e di dirigere il fondo stesso. Quindi, il proprietario può condurre direttamente con questi mezzadri, che potrà estromettere solo se essi ricadessero in uno dei casi contemplati dall'articolo 2. Non vi è motivo di

estromettere tutti i mezzadri: il proprietario sarà certamente meglio in grado di condurre il fondo coi mezzadri che già si trovano sul fondo, potendo estromettere coloro dei quali rilevi le manchevolezze.

Quindi, respingo questi due emendamenti, mentre potremo riparlare della questione in sede di locazione: la formula che respingo in questa sede per la mezzadria, la potremo riprendere in considerazione, invece, per l'affitto; e mi pare che vi sia qualche emendamento al riguardo.

Gli emendamenti Cornia e Marconi riguardano le cooperative. Io non comprendo perché, se noi riteniamo che il mezzadro o l'affittuario singolo non possano essere eliminati se non da cause ad essi personalmente attribuibili, invece si riconosca ad un fatto estraneo al rapporto, e al coltivatore, cioè la esistenza della cooperativa, la possibilità di estraniare questo lavoratore. Si tratta, poi, della vita di due lavoratori: e se abbiamo detto che è preferito colui che si trova sul fondo, sia questi sostituito da un singolo, o da una cooperativa, i motivi per affermare la giusta causa rimangono sempre gli stessi. Non nascondo che potrebbero esservi cooperative nominali e non reali, che diverrebbero strumenti per i grandi proprietari, onde eliminare i piccoli affittuari o mezzadri che sono sul fondo. Tutto sommato, sono contrario ai due emendamenti.

All'emendamento dell'onorevole Monticelli agli alinea *f*) e *g*) ho già risposto implicitamente quando ho parlato della conduzione di colui che abbia un titolo: a maggior ragione non possiamo accettare l'alinea *f*) dell'emendamento Monticelli, che parla di conduzione diretta.

Invece, per quanto riguarda l'alinea *g*) è bene che sia rinviato al titolo della mezzadria, ove potrà eventualmente essere preso in considerazione.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Benvenuti, pregherei di ritirarlo, perché anche questo emendamento potrà essere preso in maggiore considerazione quando si parlerà dei contratti di mezzadria.

L'onorevole Gui presenta al secondo comma dell'articolo 2 un emendamento il quale coincide, in parte, con gli emendamenti degli onorevoli Sampietro e Zanfagnini.

L'emendamento dell'onorevole Gui mi sembra accettabile, poiché esso, anziché dare un potere al giudice, dà un potere alla parte di chiedere al giudice la comminatoria. Mi pare che sia accettabile, ma non vorrei andare oltre l'emendamento dell'onorevole Gui, il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

quale già rappresenta un rafforzamento della norma come contenuta nel testo originario, perché mi pare che non sia conveniente che il giudice sia costretto in tutti i casi ad ordinare la reintegrazione del colono già sfrattato dal fondo. Per non dover applicare una norma eccessiva, potrebbe darsi il caso che il giudice neghi tutto. E non sono da accogliersi nemmeno le sanzioni contenute negli altri emendamenti.

L'emendamento Zanfagnini, sostanzialmente, riguarda l'onere della prova e l'inversione dell'onere della prova; per le altre parti non mi pare che si distingua — tranne una penalità che vuole essere inserita nell'articolo — dal testo dell'articolo in esame. Inversione della prova: mi ricordo di essere stato professore di procedura civile, e questa inversione non la potrei ammettere che in casi veramente eccezionali.

ZANFAGNINI. È un principio generale di diritto, in materia ereditaria. (*Commenti al centro*).

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma si deve provare la buona fede: è proprio un caso eccezionale che non credo qui si riscontri. In che cosa consiste questa buona fede? In un fatto negativo: l'ignoranza? Ora, è impossibile che si provi la ignoranza.

ZANFAGNINI. Azione pauliana.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quando abbiamo come elemento di buona fede la ignoranza e come elemento di mala fede la conoscenza, non è possibile che addossiamo l'onere della prova dell'ignoranza. È un fatto negativo, difficile, anzi impossibile a provarsi. Invece, accetto l'emendamento successivo dell'onorevole Zanfagnini, il quale pone una presunzione; ma lo accetto come norma di carattere generale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Il primo è quello dell'onorevole Sampietro Giovanni che indica a quali categorie l'articolo 2 si deve riferire:

« *Al primo comma, alle parole: Nei contratti di affitto a coltivatore diretto e in quelli associativi di mezzadria e compartecipazione, salvo sostituire: Nei contratti previsti dall'articolo 1, salvo* ».

Sia la Commissione che il Governo si sono dichiarati contrari.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Sampietro, il quale mira ad estendere tutte le norme riferentesi alla giusta causa, oltre che agli impresari coltivatori diretti, agli impresari conduttori o impresari capitalisti in agricoltura.

Questa posizione del gruppo comunista non è nuova, perché esso ha sostenuto, in sede della proposta di legge Burato, che questa si limitasse ad estendere tali disposizioni per un solo anno agli impresari conduttori. Il motivo di questa nostra posizione è abbastanza chiaro: per l'onorevole Cappi può essere forse sibillino, ma per noi e per i contadini è chiaro. Si tratta di valorizzare l'impresa agraria nei confronti di quella proprietà che è, per definizione, assenteista: la proprietà che ha abdicato volontariamente l'esercizio della terra. Ad essa si è sostituita un'impresa agricola che ha investito nella terra capitali e intelligenza. Noi intendiamo che questa impresa sia garantita, prima di tutto perché la garanzia dell'impresa agricola vuol dire, in questo caso, miglioramento della produzione; un'impresa agricola che ha garantita la stabilità, avendone i mezzi, ha anche la possibilità di eseguire innovazioni, miglioramenti, trasformazioni, nei limiti consentiti dalle leggi, con conseguente aumento della produzione.

Siamo favorevoli anche per una ragione di carattere sociale, perché, garantendo la stabilità dell'impresa agricola, noi garantiamo implicitamente e contemporaneamente la stabilità dei salariati alle dipendenze dell'impresa agricola, e non saremo costretti ad assistere a quegli sfratti dei salariati agricoli che sono motivati dal cambiamento dell'impresa.

Per questi motivi, noi voteremo a favore dell'emendamento Sampietro.

CAPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Poiché l'onorevole Miceli si è compiaciuto volermi citare, gli risponderò, non avendo bisogno di andare al *Cominform* — del quale ignoro l'indirizzo — a chiedere i lumi.

Non ho che da ripetere la dichiarazione di voto che ho fatto in occasione della proposta di legge Burato. È, direi, fatale che in questa legge, anche nelle disposizioni particolari, affiori quella divergenza sostanziale, programmatica, che vi è tra il partito democristiano e i partiti dell'opposizione di sinistra.

L'onorevole Miceli, molto sinceramente, in fondo, ha fatto capire che anche questo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

emendamento, che estenderebbe la giusta causa ai capitalisti, agli impresari, ai grandi fittavoli, ai conduttori ecc., ha lo scopo di combattere la proprietà...

MICELI. ... assenteista.

CAPPI. Quando uno, coi suoi risparmi, si è comprato un pezzo di terra... (*Interruzioni - Proteste all'estrema sinistra*). Ad ogni modo, mantengo la mia opinione che sia opportuno estendere la giusta causa ai salariati agricoli... (*Rumori all'estrema sinistra*). I grossi conduttori non sono una di quelle categorie deboli, socialmente e giuridicamente, che abbiano bisogno di una particolare protezione da parte della legge. Aggiungo che, per noi, questa legge deve temperare varie esigenze ed anche l'esigenza della produzione, e noi, irrigidendo troppo questo concetto della stabilità, ostacoliamo l'investimento di capitali nei terreni perché, se approvassimo tutte le proposte dell'opposizione, scardineremo, sì, la proprietà e scoraggeremo quindi quell'investimento di capitali nella produzione agricola e nei terreni che, invece, noi crediamo utile ai fini dell'economia nazionale. Per questo motivo, io voterò contro l'emendamento Sampietro Giovanni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Sampietro Giovanni, del quale ho dato testé lettura.

(*Non è approvato*).

Segue l'emendamento Coli:

«*Sopprimere in tutto l'articolo le parole: mezzadria e mezzadro*».

Poiché l'onorevole Coli non è presente, s'intende che lo abbia ritirato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi:

«*Al primo comma, dopo le parole: è ammessa nei casi seguenti, sostituire l'attuale dizione dell'articolo con la seguente:*

a) se convenuta d'accordo tra le parti contraenti;

b) se motivata da giusta causa.

Per accertare la sussistenza della giusta causa, in ogni comune saranno create speciali commissioni arbitrali composte da un rappresentante dei proprietari terrieri e da un rappresentante della categoria interessata al contratto che si intende disdettare.

Tali commissioni saranno presiedute dal conciliatore e delibereranno come arbitri conciliatori senza alcuna formalità e senza possibilità di opposizione.

I membri delle commissioni saranno nominati con decreto prefettizio, sentite le commissioni sindacali. Parteciperà alle commissioni con parere consultivo il rappresentante dell'Ucsea.

Qualora il concedente non dia effettiva esecuzione agli eventuali impegni sulla scorta dei quali ha ottenuto il riconoscimento della giusta causa, l'affittuario mezzadro colono o compartecipante ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, ad una penalità pari, per la mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, alla quota di prodotto percepita nella annata di uscita e, per l'affitto, al doppio dell'ultima annualità del canone di affitto. Il giudice potrà anche ordinare la reintegrazione dell'affittuario mezzadro colono o compartecipante nel fondo, sempreché questa possa disporsi senza lesione dei diritti dei terzi in buona fede».

Questo emendamento prevede una procedura del tutto diversa da quella contemplata nell'articolo 2 sia del progetto ministeriale, sia di quello della Commissione. Onorevole Tozzi Condivi, accetta il rinvio all'articolo 32?

TOZZI CONDIVI. Accetto il rinvio.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 2 nel testo della Commissione:

«*Nei contratti di affitto a coltivatore diretto e in quelli associativi di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, salvo il diritto alla risoluzione nelle ipotesi previste dal Codice civile, la disdetta per fine di contratto, da parte del locatore o del concedente, è ammessa nei casi seguenti:*»

(*È approvato*).

Onorevole relatore, nel testo degli onorevoli Grifone, Miceli ed altri, testé letto, vi sono due alinea b) e c) che corrispondono rispettivamente agli alinea a) e b) del testo della Commissione. È esatto?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. L'alinea a), se non vado errato, riguarda il problema che è disciplinato dall'articolo 1-II votato ieri.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, se ella concorda, si può far cadere l'alinea a). L'onorevole relatore fa osservare che questo alinea del suo emendamento è assorbito dall'articolo 1-II che abbiamo votato ieri.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'alinea b) dell'emendamento Grifone e l'emendamento dell'ono-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

revole Lopardi corrispondono all'alinea *a*) del testo della Commissione.

L'alinea *b*) dice: « che all'affittuario, mezzadro, colono o lavoratore a salario o a compartecipazione — s'intende che il « lavoratore a salario » decade per la votazione precedente — il quale sia incorso in grave inadempienza nell'esecuzione del contratto, sia stata intimata disdetta nel termine d'uso e comunque almeno sei mesi prima del termine dell'anno agrario ».

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi voteremo a favore dell'emendamento Grifone. Dobbiamo dichiarare di non condividere le preoccupazioni giuridiche né del presidente della Commissione, né dell'onorevole ministro.

Ci è capitata l'avventura che a dirigere il dibattito sui problemi dell'agricoltura vi siano due giuristi, i quali tentano di ancorarci alle loro inquadrature giuridiche. Sostanzialmente, noi invochiamo che, per poter concedere la disdetta contro l'affittuario, il mezzadro o il colono, vi debba essere una grave inadempienza. Si eccipisce che, in caso di grave inadempienza (e anche meno di una grave inadempienza), il codice prevede la risoluzione in tronco. Quindi per la mancata rinnovazione dovrebbe esservi una inadempienza minore di quella prevista dal codice, ragione per cui la Commissione propone la « inadempienza di sufficiente rilievo ». Noi, come il ministro stesso ebbe a sostenere, riteniamo che una riforma dei contratti agrari debba implicitamente provocare, quanto meno, delle frizioni con l'attuale codice, il quale, oltre a essere fascista, rispecchia i rapporti esistenti tra proprietà, lavoro e impresa che noi vogliamo riformare. Noi riteniamo di non poter fare nessuna seria riforma, se, per rispettare la formulazione di un codice il quale riproduce in termini giuridici alcuni rapporti tra proprietà, lavoro, ed impresa, sostanzialmente manteniamo inalterati tali rapporti.

Noi sosteniamo che vi sono motivi di grave inadempienza che possono provocare la risoluzione in tronco dei contratti; e questi motivi, che devono essere particolarmente gravi, li abbiamo anche elencati. In materia v'è qualcuno che, per lo meno a parole, va al di là di ciò che noi sosteniamo: la L. C. G. I. L..

Nel progetto di riforma proposto da tale Confederazione si legge all'articolo 2: « Non è ammessa la risoluzione in tronco dei con-

tratti ». Tale progetto porta, tra le altre, la firma dell'onorevole Pastore, che io non vedo presente in questa discussione, forse perché le crisi di coscienza incominciano ad essere di moda...

Noi, invece, sosteniamo che la risoluzione in tronco è ammessa: ma non per gli stessi motivi sanciti dal codice civile attuale, il quale rispecchia quei rapporti contrattuali che noi vogliamo innovare, bensì in caso di motivi eccezionalmente gravi. Per i motivi di grave inadempienza v'è una sanzione nella mancata rinnovazione del contratto, e quindi nella disdetta.

Per questi motivi, noi voteremo a favore dell'emendamento Grifone.

INVERNIZZI GAETANO. Vediamo i « sindacalisti » come voteranno adesso!

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. C'è la giusta causa, una novità per i sindacalisti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'alinea *b*) proposto dall'onorevole Grifone ed altri (sostitutivo dell'alinea *a*) del testo della maggioranza).

(*Non è approvato*).

Onorevole Lopardi, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

LOPARDI. Poiché l'onorevole ministro ha dichiarato che, in sostanza, il concetto contenuto nella seconda parte dell'emendamento da me presentato è implicito nella legge stessa, mi dichiaro soddisfatto di tale precisazione e ritiro questa seconda parte dell'emendamento.

Mantengo, però, la prima parte, dove è detto: « se vi sia inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo con riguardo alla normale conduzione del fondo ». A me pare, proprio per la considerazione svolta e sostenuta dall'onorevole Dominedò, che si debba dire: « normale conduzione del fondo » e non « buona conduzione del fondo ». Nella prima dizione è già implicito il concetto che il concessionario debba coltivare il fondo come un buon padre di famiglia. Perciò la formula « buona conduzione del fondo » potrebbe dar luogo, nella interpretazione, a qualche equivoco, complicando, anziché chiarire, il contenuto dell'alinea *a*) dell'articolo 2.

Così pure, anche se pleonastico, insisto sull'aggettivo « essenziali », dopo la parola « patti », proprio perché si ribadisca il concetto che l'inadempienza contrattuale debba essere di sufficiente rilievo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo capoverso dell'alinea *a*) proposto dal-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

l'onorevole Lopardi, del seguente tenore: « se vi sia inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo con riguardo alla normale conduzione del fondo ed agli altri patti essenziali ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'alinea a) dell'articolo 2 nel testo della Commissione:

« a) se vi sia inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo con riguardo alla buona conduzione del fondo e agli altri patti: ».

(È approvato).

All'alinea b) vi è, innanzitutto, la proposta soppressiva dell'onorevole Zanfagnini. Vi insiste, onorevole Zanfagnini?

ZANFAGNINI. Vi insisto.

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. In tema di discussione generale, ebbi a parlare diffusamente della giusta causa e quindi non starò a ripetere ora le ragioni che esposi allora. Voglio soltanto accentuarne due, che mi parvero, del resto, le più importanti. La prima è che nulla vi è di più pericoloso che la genericità della dizione dell'alinea b) dell'articolo 2, nel punto ove è detto: « abbia commesso fatti illeciti che, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, non consentano la prosecuzione del rapporto ». Evidentemente, in una formula così generica, vaga e incerta, può entrare qualsiasi motivo. È inutile fare una esemplificazione, che potrebbe essere ricchissima, in quanto sono molteplici le ragioni che possono senz'altro mettere il proprietario in condizione di addurre un fatto il quale rende impossibile la prosecuzione del rapporto.

Ora, è indubbio che bisogna partire dalla premessa dalla quale poco fa partiva l'onorevole Miceli, ossia che noi vogliamo innovare profondamente nei rapporti fra proprietario e colono o mezzadro, e stabilire con esattezza questa giusta causa che, unica, giustifichi la mancata rinnovazione del rapporto. Ed è evidente che altra conseguenza da ciò non si può trarre se non questa: che devono essere precisati in maniera indubbia, starei per dire in maniera categorica, i motivi che possono autorizzare il proprietario a dare la disdetta. Tutto ciò che è generico non vale se non a ridurre a una finzione, a un qualcosa di puramente retorico e letterario, quella giusta causa cui noi vogliamo attribuire invece una decisiva importanza.

Ma la seconda ragione — ch'è forse più importante della prima — è che con una disposizione, come quella contenuta nell'alinea b), noi poniamo su piani assolutamente diversi i due contraenti. Io domandavo appunto altra volta all'onorevole Dominedò, e torno a domandargli ora: ella crede sul serio che vi sia uguale sanzione per il fatto illecito consumato dal colono o mezzadro e per il fatto illecito consumato dal proprietario? E può sul serio dire che vi sia possibilità, da parte del colono o mezzadro di fronteggiare il fatto illecito del proprietario con la stessa energia con cui, in virtù di questo alinea b), riesce a fronteggiare il proprietario i fatti illeciti del colono? Per il contadino, si tratta, perdendo il fondo, di perdere il pane. Mi sa dire, onorevole Dominedò, quale arma diamo al contadino che può essere vittima di un fatto illecito da parte del proprietario; che può trovarsi cioè di fronte a fatti tali per cui, obiettivamente, si dovrebbe dire che per lui il rapporto non dovrebbe essere più rinnovabile? Ma egli, nonostante tutto, sarà costretto a rinnovarlo, in quanto è legata al fondo la necessità, più imperiosa, della sua esistenza. Ma questo pone senz'altro il colono in una posizione assolutamente diversa da quella del proprietario.

E io domando: indipendentemente dal fatto specifico di cui ora si tratta, è mai concepibile un rapporto contrattuale in cui le parti siano così apertamente messe su piani diversi? Teoricamente questa eguaglianza delle parti si è sempre affermata (nella realtà può accadere che la libera volontà di un contraente sia invece libera soltanto teoricamente; comunque, dal punto di vista teorico, questa parità si è sempre affermata). Ed è appunto questa parità che manca, e in maniera evidente, nel caso in esame, perché non è possibile paragonare la condizione del contadino (che si vede buttato via dal fondo per un presunto fatto illecito, e quindi nella condizione di morir di fame) alla condizione dell'altra parte (cioè del proprietario) che consumi lo stesso fatto illecito, dato che il contadino non ha altra arma se non quella di andare via dal fondo, vedendosi condannato alla fame.

Ora, mi pare che queste ragioni siano così evidenti e semplici che voler approvare lo alinea b) dell'articolo 2 possa significare una sola cosa: che noi vogliamo togliere ogni valore alla giusta causa. Ora, se è questo il proposito di coloro che sono favorevoli all'alinea b), io penso che essi non potrebbero meglio realizzare il proposito stesso se non votando

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

contro la proposta di soppressione; ma, se vogliamo dare valore reale alla giusta causa, allora io penso che colui che ha questo proposito non può non votare favorevolmente alla proposta di soppressione stessa.

CORBI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Desidero anzitutto richiamare l'attenzione della Camera a che, prima di votare sulla proposta dell'onorevole Zanfagnini, mediti attentamente sulla importanza di questo emendamento soppressivo, poiché, qualora esso non venisse accolto, tutta la legge verrebbe a esser priva di contenuto. Difatti, noi ci troveremmo a votare su due proposte: l'una che considera i fatti illeciti, e l'altra, ancor più generica, proposta dagli onorevoli Spataro, Cappi e Tosato...

PRESIDENTE. Onorevole Corbi, l'alinea b) della Commissione è sostituito dall'emendamento Spataro, che la Commissione ha accettato facendolo proprio.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Esattamente.

CORBI. Io non so se tutta la Commissione abbia accolto la proposta dell'onorevole Spataro, oppure se sia stato espresso soltanto il parere dell'onorevole Dominedò o di altri membri della Commissione. Affaccio il dubbio che il parere espresso non sia quello della intera Commissione.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Come ho già detto, io parlo a nome della Commissione nel senso che credo di esprimere, nel mio dovere di probità, il parere della maggioranza della Commissione, la quale è stata da me interpellata e si è espressa in questo senso. Inoltre, quando ho detto che a nome della Commissione accettavo l'emendamento, ho aggiunto ragioni e giuridiche e sociali in tal senso. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Se pertanto la proposta soppressiva verrà approvata, è evidente che non potremo porre in votazione neppure l'emendamento Spataro, mentre, se essa non verrà approvata, voteremo allora l'alinea b nel testo Spataro e l'emendamento Miceli, parzialmente sostitutivo di quest'ultimo testo.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, debbo fare questa sola riserva: che, a mio avviso, l'emendamento soppressivo colpisce l'alinea b) nella sua « attuale » formulazione. Ora, se un successivo emendamento Spataro o di qualsiasi altro collega fosse informato a un diverso criterio, esso dovrebbe esser sempre proponibile.

PRESIDENTE. L'interpretazione autentica, onorevole Dominedò, la può dare solo il proponente, il quale ieri, se non m'inganno, disse esplicitamente che la soppressione si riferiva sia al testo della Commissione che a quello dell'onorevole Spataro, poiché ambedue riflettono un principio ritenuto da lui inaccettabile.

È esatto, onorevole Zanfagnini?

ZANFAGNINI. Sì, signor Presidente, l'emendamento soppressivo si riferisce sia al testo della Commissione che a quello proposto dall'onorevole Spataro.

PRESIDENTE. Onorevole Corbi, continui, la prego.

CORBI. Ciò chiarito, signor Presidente, mi limiterò a esporre le ragioni per cui noi siamo favorevoli alla proposta soppressiva dell'onorevole Zanfagnini. E a tal fine mi avvalgo non di quanto già è stato esposto da vari colleghi, ma di quanto è contenuto nella stessa relazione per la maggioranza, a pagina 8, ove si legge che « la Commissione ha considerato suo primo dovere, in questa scottante materia, di eliminare con particolare cura ogni criterio che potesse comunque, direttamente o indirettamente, favorire la litigiosità, e per ciò stesso eludere, piuttosto che realizzare, le finalità di assetto e di pacificazione cui la legge fondamentale mira. Di conseguenza, è stata scartata la possibilità di definizioni generiche, per loro natura elastiche e opinabili ».

Orbene, mi pare che ciò sia appunto quanto esattamente persegue la proposta dell'onorevole Zanfagnini.

Ma la relazione per la maggioranza ha insistito ancora su questo punto, e ancora vi è ritornato l'onorevole Dominedò quando l'ha ribadito alla Camera, sostenendo che « probabilmente oggi il problema non sta tanto nel porre in discussione il principio stesso della giusta causa, quando nell'adattarla sagacemente, con la maggiore precisione, alla viva e complessa realtà. Norme chiare e compiute: ecco l'esigenza sulla quale, dopo il lavoro della Commissione, il Parlamento dovrà dire la sua parola ».

Io invito allora, perché sia conseguente, la maggioranza del Parlamento a dire la sua parola; ed essa non potrà essere che favorevole alla nostra richiesta, sì che venga respinto l'alinea b) dell'articolo in esame. E ciò, ripeto, per ragioni di coerenza e di onestà, le quali esigono che i desiderata tante volte conclamati e dalla maggioranza democristiana e dai componenti la Commissione e dallo stesso presidente della Commissione, onorevole

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

Dominedò, non si inabissino nel mare della facile demagogia ma si traducano nella efficacia della legge.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Il gruppo socialista voterà a favore della proposta Zanfagnini per ragioni che sono facili a intendersi.

L'articolo è formulato genericamente — lo ha detto l'onorevole Gullo — e noi discuteremo lungamente in Commissione sulla sua formulazione.

Noi vogliamo semplicemente far rilevare alla Camera come sostanzialmente il testo ministeriale dell'alinea *b*) e quello della Commissione siano identici. Vi è semplicemente un giuoco di parole. La Camera vedrà subito che si tratta di parole che hanno un sapore pleonastico. Ma la sostanza è una sola: che si è voluto, con il termine generico di « fatti illeciti », colpire praticamente il principio della giusta causa.

Io posi in Commissione un problema che pongo anche qui in Assemblea. I fatti illeciti si distinguono in penali e civili. Quali fatti illeciti si vogliono colpire per poter far risolvere o far negare la prosecuzione del contratto o per far concedere la giusta causa al proprietario?

DE VITA. Anche quello nei confronti dei terzi.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Tutti i fatti illeciti. Se domani un colono commette un fatto che turbi il lavoro durante uno sciopero, è tale azione un fatto illecito e il proprietario può farlo decadere dalla prosecuzione del contratto, cioè avere il motivo di giusta causa? È un fatto illecito che troverà sostenitori in molti e molti magistrati! (*Commenti al centro*). Perciò, quando si formula una legge che viene a delimitare un diritto così importante per i lavoratori della terra, bisogna formularla in maniera esplicita; si doveva cioè elencare i fatti illeciti che potessero determinare la risoluzione del contratto (*Commenti al centro*). Poiché tale elencazione non vi è, la proposta soppressiva dell'onorevole Zanfagnini è quanto di più giusto ed equo si possa proporre in questa discussione!

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Onorevoli colleghi, io penso che agli argomenti esposti dai colleghi onorevoli Gullo, Corbi e Sansone, argomenti

che si riferiscono a criteri elementari di giustizia e di giusta interpretazione giuridica, bisogna aggiungere anche un criterio di opportunità che suggerisce la soppressione di questo alinea *b*). Giustamente l'onorevole Corbi osservava che, se è vero che la Commissione vuole eliminare le cause di litigiosità, la sola cosa che resti da fare è di articolare la legge in modo chiaro e riferentesi a criteri oggettivi. Ma, quando si parla di fatti illeciti in senso generico, è chiaro che lo scopo di eliminare le cause di litigiosità non si ottiene. Infatti vi sono dei fatti che possono apparire leciti agli uni e illeciti agli altri: i fatti, per esempio, cui ha alluso l'onorevole Sansone e che possono avere carattere politico, carattere di attività sindacale. La legge in questo caso non dà un criterio oggettivo per determinare un giudizio esatto, ma dà, invece, dei criteri puramente soggettivi, puramente immaginari, per cui ognuno può giudicare secondo il proprio arbitrio.

Voi offrite dunque una causa di litigiosità permanente e favorite, con questo alinea *b*), la malafede nella interpretazione della legge. Anche questa penso debba essere una preoccupazione permanente del legislatore: fare delle leggi poggiate su criteri oggettivi che non diano luogo a troppe interpretazioni soggettive, che si riferiscano a fatti e non a intenzioni. Orbene, io credo che questo articolo non farà in sé che favorire la litigiosità, la furberia, la malafede in tutti coloro che avranno un interesse qualsiasi a disdettare, a cacciar via dalla terra il colono, l'affittuario, ecc.

Ma, indipendentemente da questo argomento di carattere giuridico, di opportunità e di giustizia, io credo debba farsi una considerazione di carattere politico, sulla quale io richiamo l'attenzione proprio dei colleghi democristiani. Non so se i colleghi della maggioranza prendano sul serio (come facciamo noi) i documenti pubblicati dalle organizzazioni sindacali di tutte le correnti politiche e se considerino o meno le prese di posizione come espressioni dell'atteggiamento di determinati gruppi di lavoratori nei confronti di determinate questioni. Orbene, su questa questione della disdetta per giusta causa la Libera Confederazione generale del lavoro, che pur è composta di vostri amici, che pur comprende in grande maggioranza, se non esclusivamente, i lavoratori democristiani, ha preso una posizione netta, che a quanto mi risulta (io sono un assiduo lettore dei giornali democristiani, specialmente se hanno carattere sindacale), non è stata criticata: non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

v'è dissenso insomma fra i lavoratori, e nemmeno fra gli studiosi di questi problemi sociali o fra coloro dei democristiani che sono più vicini ai lavoratori. Su questo preciso punto della soppressione dell'alinea b), noi possiamo affermare che tutti i lavoratori della terra, di tutte le tendenze e di tutte le organizzazioni, dai comunisti ai democristiani e ai liberali, sono concordi, respingendo sia lo spirito che la lettera. Credete voi, cari colleghi, che il Parlamento o i singoli gruppi parlamentari non debbano tener conto di questo fatto (che i lavoratori di tutte le correnti abbiano un punto di vista unico) e si possa con indifferenza prendere un atteggiamento contrario alla totalità dei lavoratori in una legge che ha come scopo dichiarato quello di favorire i lavoratori? Ma come volete favorire i lavoratori facendo una legge che i lavoratori sostanzialmente respingono, almeno per quel che si riferisce a questo alinea b) dell'articolo 2?

Ancora, purtroppo, nel nostro paese vi sono numerosi motivi politici, sociali, economici che ci dividono rendendo ancora acute, e tante volte aspre, le nostre lotte; ma vi sono altre cosette, relativamente piccole, sulle quali ci si può mettere d'accordo senza preoccupazioni politiche di parte, senza pensare che su ogni questione debba esservi una affermazione ideologica da una parte e dall'altra. Questa è una questione che non interessa i contadini, i coloni, i fittavoli di questo o di quel partito, di questa o di quella organizzazione: interessa tutti!

In queste condizioni, non potremmo noi dare un voto unanime? Esso sarebbe salutato con simpatia da tutti i contadini italiani. Io faccio appello allo spirito di concordia: almeno sulle cose di minore momento, questa concordia si può realizzare, anche a voler tener conto (come ho detto) del fatto che i contadini di tutte le organizzazioni e di tutte le correnti seguono un unico atteggiamento su questo punto.

Per queste considerazioni io invito i colleghi democristiani in particolare e la Camera in generale a voler votare l'emendamento soppressivo dell'onorevole Zanfagnini. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ARATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARATA. Per il gruppo di « unità socialista » dichiaro che noi voteremo, naturalmente, a favore dell'emendamento Zanfagnini.

Le ragioni esposte dai precedenti colleghi sono già di per sé più che sufficienti perché questo emendamento venga accolto, ma io vorrei proprio — se mi è consentito — rivolgere un appello anche ai colleghi del centro perché non si oppongano al suo accoglimento.

In sostanza, badate, noi abbiamo già votato il principio secondo cui i fatti di inadempimento contrattuale sono una ragione per l'esclusione della giusta causa. Che si vuole di più? Che cosa d'altro vi può essere fra proprietario concedente e mezzadro? Quale altro fatto può verificarsi per parte dell'uno o dell'altro che possa incidere sul rapporto sino a farlo sciogliere? In ogni caso è la estrema genericità di questi cosiddetti fatti illeciti che non possiamo accettare, neppure sotto il profilo morale. Ma non ci accorgiamo che se noi ammettiamo l'esistenza di illeciti così genericamente concepiti, noi offendiamo gravemente la dignità del contadino? Perché potremmo arrivare a questo assurdo, onorevoli colleghi: che domani basterà che in un certificato si dica che il tal dei tali non ha tenuto buona condotta... (*Interruzioni al centro*).

DI VITTORIO. Basterà che un giovane contadino faccia la corte alla figlia del padrone!

ARATA. Ed è proprio sotto questo profilo della tutela della dignità umana dei coloni (*Commenti al centro*) che noi invitiamo la Camera a votare a favore dell'emendamento Zanfagnini! (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prop. sta. soppressiva dell'alinea b) dell'articolo 2, dell'onorevole Zanfagnini.

(*Non è approvata*) (*Rumori all'estrema sinistra*).

DI VITTORIO. Nessuno di voi è d'accordo con la Libera Confederazione del lavoro? Questo è doppio gioco. Ai contadini parlate in un modo e qui votate diversamente.

CAPALOZZA. Poi non dite che volete fare i riformatori.

Una voce al centro. Non parlate: voi avete votato per gli affittuari, per i gabellotti, per gli speculatori.

CAPALOZZA. Questo perché i contadini non sono qui a vedere come votate. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento degli onorevoli Miceli, Silipo, Saccenti, Bellucci, Dal Pozzo, Angelucci Mario, Sannicolò, Corbi, Spallone e Grifone, parzialmente sostitutivo dell'alinea b) del testo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

Spataro-Cappi-Tosato, accettato dalla Commissione:

«Dopo le parole: abbia commesso, sostituire il testo attuale col seguente: atti illeciti di particolare gravità, che, per il loro carattere, non consentano la prosecuzione del rapporto ed abbia in conseguenza degli stessi riportalo condanna con sentenza definitiva».

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Poc'anzi ci siamo battuti per far approvare l'emendamento soppressivo Zanfagnini, appunto perché ritenevamo che la dizione «fatti illeciti» fosse troppo generica e venisse praticamente a incrinare tutto il sistema legislativo che si vuol creare con questa legge.

L'emendamento Spataro praticamente viene ad aggravare la situazione perché, mentre nella dizione ministeriale si parla di «fatti illeciti» e quindi si propone una illiceità giuridica, con la dizione usata dall'onorevole Spataro «fatti tali da consentire ecc...» si viene ad allargare il concetto di illiceità, e maggiormente si danneggia il concetto della giusta causa.

È ovvio che deve assolutamente accettarsi l'emendamento Miceli che propone la dizione «atti illeciti di particolare gravità», cioè pone il magistrato in condizioni di dover valutare questi atti in base ai quali il proprietario possa avere il diritto di disdettare.

E allora noi, nel confermare che voteremo a favore dell'emendamento Miceli e contro l'emendamento Spataro, vi esortiamo a riflettere che, nella malaugurata ipotesi che voi vogliate accogliere l'emendamento Spataro, voi avrete praticamente distrutto il concetto della giusta causa. Me ne appello ai colleghi che hanno sostenuto questo concetto: quando voi diate al proprietario la possibilità di poter dare la disdetta per un fatto qualsiasi, voi avrete distrutto l'articolo 2. E perciò, se volete veramente mantenere la giusta causa, voi dovete respingere l'emendamento Spataro e accogliere quello Miceli, così come noi faremo e vi proponiamo di fare!

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. È naturale che il mio gruppo, avendo proposto la soppressione dell'alinea b), voti a favore dell'emendamento Miceli, come quello che attenua la gravità dell'alinea b), e voti contro l'emendamento

Spataro, che enormemente aggrava il testo della Commissione. È necessario a questo punto, onorevoli colleghi, che ci domandiamo se veramente noi intendiamo attuare con questa legge una serie di giuste cause ben ristrette e limitate o se vogliamo, attraverso eccezioni, far saltare addirittura la regola della stabilità del colono sul fondo, perché io sono facile indovino a predire che attraverso questa breccia, attraverso questo squarcio aperto nella stabilità, passeranno tutti i fatti possibili e immaginabili e che questa dizione si presterà al più grande arbitrio di apprezzamento.

È vero che è stata tolta la parola «illeciti» ma con ciò non si è affatto migliorata bensì peggiorata la dizione della legge, in quanto si fanno e si faranno passare come giusta causa anche fatti non illeciti, purché tali, secondo il testo Spataro, da rendersi incompatibili con la continuazione del rapporto. Ecco perché io ripeto che, attraverso questa dizione proposta dall'onorevole Spataro, noi facciamo, se così si può dire, saltare in aria tutto il sistema della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli, Silipo ed altri.

(Non è approvato) (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'alinea b) dell'articolo 2 nel testo Spataro-Cappi-Tosato:

«b) se l'affittuario, mezzadro, colono o partecipante abbia commesso fatti tali da non consentire, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, la rinnovazione del rapporto».

GULLO. Chiedo di parlare per una proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata).

L'onorevole Gullo ha facoltà di parlare.

GULLO. Io speravo che venisse approvato qualcuno degli emendamenti bocciati finora, ma arrivato a questo punto vorrei fare una proposta, che cioè almeno si tolgano dal testo Spataro le parole «l'affittuario», perché gli onorevoli colleghi sanno, meglio di me, che il codice civile non ammette che per il fituario si renda impossibile la prosecuzione del rapporto per fatti illeciti.

Con questa legge peggioreremmo la condizione dell'affittuario. Il codice civile non commina la sanzione della risoluzione dei fitti per fatto illecito, e ognuno ne intende la ragione: nella mezzadria e colonia parziaria vi è un rapporto tale per cui il fatto illecito può rendere non rinnovabile il contratto, consen-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

tendone la risoluzione, ma nel fitto i rapporti fra affittuario e fittavolo sono ben diversi: non presuppongono alcun criterio associativo.

Io domando se è logico che, in una legge con cui si intende andare incontro agli affittuari, si debba includere una norma che peggiora la loro condizione rispetto al diritto vigente.

Si approvi, almeno, questo emendamento: si tolga la parola « affittuario ».

PRESIDENTE Qual'è il parere della Commissione?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Ringrazio l'onorevole Gullo che, attraverso il suo intervento, mi dà la possibilità di chiarire lo spirito della norma e di affidare quindi ai lavori preparatori della legge la dichiarazione che sto per rendere, rispondendo così ai dubbi che ho sentito serpeggiare con insistenza da codesta parte della Camera.

La dichiarazione che sto per fare muove da una premessa: non v'è dubbio che già, agli effetti della risoluzione di un rapporto in atto, operino determinate cause, e debbano operare determinate cause, che appartengono ai principi generali del diritto comune. Ciò è tanto vero che noi abbiamo già richiamato espressamente nel primo comma dell'articolo 2 — e questo per la lealtà del nostro atteggiamento, che desidero sottolineare anche nei confronti dell'onorevole Calasso! — le cause di risoluzione operanti secondo il diritto civile. Questo è il punto di partenza: tali cause di risoluzione noi le abbiamo richiamate, se ben ricordo il travaglio dei nostri lavori in Commissione, per comune consenso, compresa la parte della Camera che oggi protesta.

Ora, tra queste cause di risoluzione del rapporto in atto, opera nella mezzadria (esatto il rilievo ultimo dell'onorevole Gullo a proposito dei rapporti associativi) il concetto fondamentale per cui, quando maturino fatti tali (*Interruzione del deputato Sansone*) da rendere improtraibile il rapporto, non rinnovabile oggettivamente il rapporto... (*Interruzione del deputato Gullo*). Onorevoli Sansone e Gullo, se loro vogliono, con la stessa probità nostra, rendersi conto del perché della legge, abbiano la bontà di ascoltare e meditare su ciò che si dice. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Un elemento sta alla base di questa discussione: fare, se possibile, la migliore legge, anche se le diverse ispirazioni della Camera sembrino tra di loro contrastare, per quanto concerne il programma ultimo. Ma questo è certo: che al fondo della legge

v'è da parte nostra una volontà innovatrice fondamentale, la quale attua nel campo dell'agricoltura un concetto non ancora esistente in altri rami dell'economia nazionale.

Torniamo al ragionamento. Il punto di partenza è dunque questo: che è già riconosciuto come principio essenziale dell'ordinamento, consacrato nella legge speciale per volontà concorde, il fatto che, quando maturino eventi che rendano improtraibile oggettivamente un rapporto associativo, questo è risolto in tronco, anche, quindi, se in corso di svolgimento. Ma, a maggior ragione, noi, non dico possiamo, ma dobbiamo, per un minimo di coerenza (e poi dirò per quali motivi di tutela del lavoratore) stabilire che se ciò è ammesso agli effetti della risoluzione di un contratto esistente, tanto più deve essere ammesso al fine di risolvere l'ulteriore problema di rinnovare o meno un contratto a termine scaduto.

Dicevo: v'è anche un aspetto sociale, a nostro avviso, di tutela del lavoratore, ché, se non si riconoscesse siffatto criterio, agli effetti di risolvere nel modo proposto il problema alla scadenza del rapporto, il datore di lavoro sarebbe necessariamente indotto, e avrebbe tutte le armi della legge dalla sua, ad usare lo stesso mezzo agli effetti della risoluzione in tronco.

Questa è una considerazione, a nostro avviso, insuperabile. Ciò posto e risolto il primo punto, cioè a dire che almeno nei rapporti associativi noi possiamo e dobbiamo contemplare, agli effetti di definire il problema della rinnovazione o meno, il concetto della sopravvenienza di un fatto che renda improtraibile il rapporto, la norma allarga il concetto dai contratti associativi ai contratti commutativi: è vero; ma perché lo allarga?

Onorevoli colleghi, si può dissentire su questo punto, ma non si possono non valutare le ragioni che stanno alla base dell'argomentazione. Se, per la risoluzione di un rapporto commutativo in corso, l'ordinamento comune non prevede la medesima causa, nulla esclude (anzi, tutto induce a pensare) che il problema debba essere invece posto, agli effetti della diversa questione della rinnovazione o meno di un contratto scaduto.

È tutto qui il problema che ha portato la Commissione a formulare una norma di carattere generale per i contratti associativi e commutativi. Ma nella obiezione dell'onorevole Gullo v'è un fondo di vero. Alla quale obiezione a mio avviso si può e si deve rispondere considerando che, anche in un contratto commutativo, se il mio contraente

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

è un truffatore o un ladro, io credo di poter legittimamente pensare di non essere tenuto a rinnovare il contratto.

Di qui la risposta alla obiezione dell'onorevole Gullo, per quel fondo di vero che in essa vi è. In qual senso? Se la norma generale è pci ancorata a un richiamo speciale, per cui si deve tenere oggettivamente conto, agli effetti della sua applicazione da parte del magistrato, della natura del contratto e del carattere del fatto, evidentemente si violerebbe la legge se si applicasse ad un rapporto commutativo quel maggior rigore di valutazioni che invece è proprio del rapporto associativo. Deciso è quindi l'inciso finale della legge. Questa è la risposta all'eccezione dell'onorevole Gullo e, se qualche cosa possono valere queste parole, pronunciate in qualità di presidente della Commissione e a nome della Commissione, agli effetti dei lavori preparatori e per l'interpretazione della norma, io sono lieto di conferire ad esse tale valore per confermare dinanzi alla Camera ed al paese lo spirito giuridico e sociale con cui abbiamo proposto questa legge. (*Applausi al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

LEONE-MARCHESANO. La funzione della proprietà consiste nel renderla accessibile a tutti! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Voglio fare una semplice precisazione, affinché non avvengano deviazioni nell'applicazione della legge.

L'articolo 2 riguarda non la risoluzione del contratto in corso ma le opposizioni alla rinnovazione del contratto alla sua scadenza. Questo articolo, tanto all'alinea a) come all'alinea b), contempla semplicemente dei motivi di disdetta, non dei motivi di risoluzione del contratto: quindi questa norma ha un carattere molto preciso (anzi - direi - restrittivo), carattere che legittima perfettamente l'emendamento Spataro. Questo emendamento non contiene un principio di risoluzione, ma una norma che regola la rinnovazione del contratto. Noi non possiamo andare al di là delle norme di risoluzione del contratto senza gli inconvenienti che ha denunciato l'onorevole Gullo il quale, in completa buona fede certamente, ha un po' oscurato la differenza fra i due concetti, che io voglio invece riaffermare per restringere la portata di questo emendamento e la portata dell'articolo 2 e per non tramutarlo in un articolo che significhi risoluzione del contratto

in corso, mentre la sua portata, lo ripeto, è molto più ristretta. (*Rumori all'estrema sinistra*). Perciò confermiamo quanto ho già detto circa l'emendamento Spataro-Cappi-Tosato.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per una proposta aggiuntiva all'alinea b).

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

L'onorevole Di Vittorio ha facoltà di parlare.

DI VITTORIO. Desidero soltanto porre una questione all'onorevole Spataro, al presidente della Commissione e allo stesso ministro.

Abbiamo visto come su una questione che potrebbe considerarsi di importanza relativa si accendano le passioni. L'opposizione ha espresso delle preoccupazioni che sono abbastanza gravi. Sarebbe possibile forse placare almeno in parte queste preoccupazioni aggiungendo nel testo proposto dall'onorevole Spataro un inciso che indichi, a titolo di esempio, la natura di quegli atti che possono rendere non rinnovabile il contratto in modo da precisare, almeno entro certi limiti, il campo delle ipotesi e delle supposizioni che possono farsi nel trovare i motivi per non rinnovare il contratto? Credo che un inciso di questo genere potrebbe metterci d'accordo e tenere conto delle nostre e delle vostre preoccupazioni, affinché venga approvato un testo che possa trovare il consenso di tutta la Camera.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Lo stesso problema sorse anche in Commissione e fu risolto negativamente per la impossibilità, o per lo meno per la grande difficoltà pratica, di definire in questo modo il problema.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole relatore.

DI VITTORIO. Se per la Commissione parlamentare della Camera vi è questa difficoltà pratica per indicare dei criteri a titolo esemplificativo, in quali condizioni si troverà il collegio giudicante quando dovrà giudicare sui fatti, non avendo alcuna indicazione? Non vorrete fare una piccola concessione per una più giusta interpretazione di questo articolo?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

MICELI. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto. (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

ARATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARATA. Noi siamo di fronte a una materia completamente nuova.

MONTICELLI. Siamo in sede di votazione segreta.

PRESIDENTE. Onorevole Monticelli, ieri abbiamo accennato alla questione delle dichiarazioni di voto nelle votazioni a scrutinio segreto. A parte il fatto che la questione è rimasta sempre controversa, poiché la dichiarazione di voto è in questo caso una rinuncia libera e volontaria che il deputato fa al segreto del proprio voto, vi è oggi il nuovo articolo (l'85) del regolamento, il quale prescrive che, nella procedura legislativa abbreviata, è consentita la dichiarazione di voto prima della votazione finale a scrutinio segreto sul complesso della legge. Evidentemente alla controversa interpretazione della prassi trascorsa si aggiunge l'articolo che è stato approvato. Prosegua, onorevole Arata.

ARATA. Oggi noi introduciamo un concetto nuovissimo, importantissimo, il concetto cioè che oltre al fatto che giustifica lo scioglimento in tronco del rapporto, vi sono fatti i quali incidono soltanto sulla rinnovazione del rapporto. Ora, quali possono essere questi fatti che possono incidere sulla rinnovazione del rapporto? (*Interruzioni al centro*). Come potrà un giudice stabilire quali fatti possono incidere sull'essenza del rapporto e quali soltanto sulla sua rinnovabilità?

Ecco perché io ritengo che il concetto vada esaminato ancora, ed ecco perché noi siamo contro questo emendamento.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Poiché il presidente della Commissione e il ministro hanno espresso parere sfavorevole alla mia proposta, io trasformo la stessa in emendamento all'emendamento Spataro. Esso è pertanto del seguente tenore: « *Aggiungere dopo la parola fatti le parole: ad esempio, furti, danneggiamenti gravi, ecc.* ».

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, vorrei chiarire all'onorevole presentatore che il compito della legge qui potrebbe essere duplice: o tracciare un criterio di massima, una norma di ordine generale (come potrebbe essere, ad esempio, in materia di mandati di locazione, di società là dove il codice richiama la « giusta causa » pura e semplice e poi il giudice l'applica) ovvero elencare casi concreti, vincolanti per il giudice.

Ora, sembra materialmente impossibile tracciare una casistica compiuta, vincolante per il giudice, anche perché lo abbiamo tentato in Commissione sempre con esito negativo.

Compito della legge è, in questo caso, di tracciare il criterio, mentre compito della giurisprudenza è di applicarlo al caso singolo. E, come è sorta la giurisprudenza in tema di fatti che determinano la improtraibilità nei casi di risoluzione, così sorgerà qui la giurisprudenza nei casi di rinnovazione. L'interessante è che tale criterio generale sia accompagnato da quelle indicazioni e da quei chiarimenti che la Commissione e il Governo hanno dato per accentuare l'obiettività del medesimo e l'aderenza al caso singolo, alle esigenze del contratto. Onde la Commissione resta ferma al testo da essa accettato.

DI VITTORIO. Ho voluto indicare un criterio, non una casistica.

PRESIDENTE. È pervenuta, firmata dagli onorevoli Grifone, Basso e altri otto deputati, una richiesta di rinvio della discussione della proposta aggiuntiva Di Vittorio a domani, a norma dell'articolo 86 del regolamento. Poiché quest'ultima richiesta opera *de jure*, rinvio il seguito della discussione a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare alla Camera, a nome del ministro del tesoro, il disegno di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un mutuo per la esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filotramviaria ».

Chiedo l'urgenza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Come la Camera ha udito, il ministro ha chiesto l'urgenza. Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, della interpellanza e della mozione pervenute alla Presidenza.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti abbia preso in seguito ai chiarimenti forniti dall'interrogante nella seduta del 23 novembre 1949 circa la identità del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, il quale in un atto ufficiale del suo ministero, e precisamente nella richiesta di autorizzazione a procedere contro i deputati Baglioni, Ilia Coppi e Puccetti, ha fatto le affermazioni contenute nella interrogazione n. 718, che qui si intendono letteralmente trascritte ».

(902) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali siano le disposizioni legislative in via di emanazione per assicurare al Poligrafico dello Stato il massimo potenziamento e valorizzazione possibile.

(903) « MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni per le quali il compartimento agrario delle Calabrie, nonostante il decreto-legge del 13 febbraio 1933, n. 215, e il decreto legislativo del 14 dicembre 1947, n. 1598, non ha concesso contributi sostanziali (pare anzi che ne abbia concesso uno solo ed inadeguato) al settore industriale degli impianti, trasformazioni ed ampliamenti di oleifici.

(904) « SILIPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi del

sindaco di Santa Caterina dell'Ionio, in provincia di Catanzaro, qualora rispondano a verità gli addebiti mossi a quest'ultimo, addebiti che sono di una gravità tale da rendere impossibile la permanenza dell'attuale sindaco al comune.

(905) « SILIPO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quando intenda promuovere la promessa sistemazione organica dell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

(906) « CESSI, FIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se è informato dei disordini provocati a Pozzallo (Ragusa) da vecchi arnesi del regime fascista domenica 20 corrente.

« Per conoscere il suo giudizio sul comportamento della polizia. Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati.

(907) « FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere a carico dei responsabili della polizia di Scicli e di Ragusa, per avere perseguito e tradotto in giudizio numerosi cittadini di Scicli sulla scorta di elementi fantastici e di false testimonianze sin dall'inizio conosciute come tali.

(908) « FAILLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se sia informato di quanto accaduto la domenica giorno 13 novembre nel comune di Leonforte, in provincia di Enna, ove, senza alcuna autorizzazione potette aver luogo un pubblico comizio con sfacciata apologia di fascismo, da parte del M.S.I., dinanzi alla cui sede stavano dei carabinieri, non — come sarebbe stato loro preciso dovere — per impedirne se non altro la continuazione, ma quasi per garantirne la riuscita sino alla fine; e per sapere quali disposizioni intenda impartire alla Autorità prefettizia, perché i responsabili, formalmente denunciati, vengano puniti, e perché la locale autorità di pubblica sicurezza sia veramente a difesa dell'ordine repubblicano, espresso dalla nuova Costituzione: e ciò per evitare perturbamenti e gravi fatti, che altrimenti potrebbero verificarsi.

(909) « D'AGOSTINO, PINO, FAILLA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quando saranno rimborsate le rette spedaliere alla Amministrazione Ospedali e istituti di ricovero di Savignano sul Rubicone a cui lo Stato, a parte il residuo dell'esercizio 1948, è debitore della somma complessiva di lire 3.477.252 a fine ottobre 1949. Su tale cifra sono state anticipate lire 442.800. Ne consegue che il credito residuale verso il Ministero dell'interno è di lire 3.034.452 e le spedalità di cui è creditore verso l'I.N.A.M. a tutto ottobre assommano a lire 9.433.524 sulle quali sono stati versati accenti per lire 3.640.775, da cui un debito residuo di lire 5.793.749.

« Dato che un congelamento di circa 9 milioni di credito mette in serie difficoltà il funzionamento di quell'Ente, l'interrogante chiede agli onorevoli Ministri di voler disporre con urgenza, affinché si provveda al saldo dei crediti reclamati dall'Amministrazione dell'ospedale di Savignano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1564)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura, per sapere se risponde a verità che nella Commissione tecnica per la riforma fondiaria, della quale fanno parte alcuni agricoltori, in un primo tempo non sono stati compresi rappresentanti dell'agricoltura meridionale e insulare, e successivamente ne è stato nominato soltanto uno; e, nell'affermativa, se non ritenga opportuno e giusto dare un'adeguata rappresentanza alla agricoltura meridionale e insulare, la quale ha il diritto di poter dare il proprio contributo di esperienze e di proposte ad una legge che particolarmente interessa le regioni del Mezzogiorno e le Isole. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1565)

« BASILE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che l'Università di Bari è in ritardo di alcuni anni nel consegnare i diplomi e i titoli universitari conseguiti negli anni 1944 e 1945 e che soltanto ora ne ha iniziata la distribuzione dando agli interessati, dopo tanta attesa e solleciti, diplomi di laurea intestati alla Repubblica italiana anziché al Regno d'Italia.

« Se non si vuol falsare la storia, e, per di più, con atti ufficiali, è innegabile che i diplomi di laurea conseguiti anteriormente al

2 giugno 1946, vanno intestati al Regno di Italia: diversamente non vi è chi non veda che si cadrebbe anche nel ridicolo.

« L'interrogante chiede pertanto quali provvedimenti l'onorevole Ministro dell'istruzione intenda prendere presso l'Università di Bari, e, conseguentemente, presso tutte le altre università d'Italia, che si trovano in analoghe condizioni, ad evitare situazioni che, comunque, oltre che lesive della fede monarchica di oltre 10 milioni di italiani, sono tali da convincere della carenza di ogni obiettività storica, anche presso quelle università che sono retaggio della Chiesa e della monarchia, il che, è certo, insopprimibile. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1566)

« BARATTOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e foreste e l'Alto Commissario all'alimentazione, per conoscere se risponda al vero che i 36 mila quintali di olio di seme venduti recentemente all'asta pubblica stiano per essere consegnati dall'Alto Commissariato su detto agli acquirenti, senza la preventiva aggiunta del 5 per cento di olio di sesamo, come prescritto da recentissime disposizioni di legge; con grave danno della disciplina del mercato oleario. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1567)

« PUGLIESE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se ci sono motivi per i quali il decreto ministeriale di bando di concorso per 500 posti di notaio, firmato in data 27 agosto 1949, non è stato ancora pubblicato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1568)

« BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza di quanto ha pubblicato il settimanale del Movimento indipendentista siciliano *La libertà* (con sede in via San Giuliano, n. 269, Catania) nn. 31-32 del 26 agosto 1949, circa gravi irregolarità commesse dall'Amministrazione comunale di Aidone, e in modo particolare dal sindaco democristiano; per sapere perché sino al suo trasferimento da Enna l'ex prefetto Barone Carelli, tanto premuroso nel sospendere alcuni sindaci comunisti della medesima provincia, promuovendo innumerevoli insidiose e cavillose ispezioni, nulla abbia fatto in merito alle irregolarità della Amministrazione comunale di Aidone, de-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

nunciate soltanto alla data suddetta, ma risalenti al luglio 1947, secondo una protesta fatta allora dai partiti politici dello stesso comune, rimessa regolarmente al prefetto; infine per sapere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alle rinnovate e concrete denunce, che solo di recente sono state fatte dal Commissario straordinario della stessa democrazia cristiana nella relazione inviata alla direzione del suo partito e resa di ragione pubblica dal settimanale precitato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1569)

« D'AGOSTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non crede opportuno emettere provvedimento al fine di munire gli Uffici provinciali del lavoro, le sezioni di essi, i collocatori, i corrispondenti o incaricati, e tutti coloro che la legge prevede con simili incarichi, del testo della legge, « provvedimenti in materia di avviamento al lavoro », del 29 aprile 1949, n. 264.

« Gli interroganti non ravvisano, restando le cose nella situazione attuale, quale sia la possibilità di una giusta interpretazione e una obiettiva applicazione delle norme contenute in una legge sconosciuta ai funzionari o incaricati preposti a tale lavoro. Né possono trovarsi d'accordo nella giustificazione alla deficienza che sarebbe da ricercarsi nella carenza di mezzi finanziari a disposizione degli Uffici provinciali del lavoro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1570)

« INVERNIZZI GABRIELE, GRASSI LUIGI, MAGLIETTA, INVERNIZZI GAETANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria e commercio, del tesoro, del commercio con l'estero e degli affari esteri, per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in via di urgenza per fronteggiare la grave situazione che va delineandosi sul mercato del carbone nazionale a causa dei forti contingenti di carbone estero che vanno importandosi dai diversi paesi europei.

« I recenti accordi commerciali con la Polonia del 23 luglio 1949, se pure costituiscono un interesse per determinate industrie meccaniche specialmente settentrionali in quanto consentono le esportazioni di attrezzature e materiale meccanico in genere da esse prodotte, producono per riverbero una grave situazione per le produzioni di carbone del Sulcis, che non trova facile possibilità di collocamento nel mercato nazionale.

« Il carbone Sulcis, per renderne economico l'impiego alle industrie, ha oggi un prezzo di vendita che è rapportato alle calorie del carbone estero, sicché l'industria nazionale non viene a sopportare alcun onere nel dare la preferenza alla produzione del Sulcis.

« Nel mese di agosto, in relazione alla riduzione del prezzo del carbone polacco e per facilitarne il collocamento, date le forti scorte esistenti nel mercato, la Società mineraria carbonifera sarda è stata costretta a ridurre i suoi prezzi e, a datare dal 1° novembre, ha dovuto operare una nuova riduzione sui suoi prezzi per adeguarli alle nuove quotazioni di carbone estero stabilite dal C.I.P.

« Gli interroganti rilevano:

1°) che il carbone Sulcis può essere vantaggiosamente sostituito al carbone polacco senza che si determini alcun particolare onere ai consumatori;

2°) che esso in questo periodo va incontrando particolari difficoltà di collocamento, tanto che già esistono nei piazzali dei porti di partenza grossi quantitativi invenduti;

3°) che mentre vengono votati ordini del giorno dalla Camera e dal Senato per il risanamento delle miniere del Sulcis e per il loro potenziamento, viene svolta una politica commerciale insufficiente a garantirne il collocamento del prodotto.

« Concludono quindi che, in contrapposto alla considerazione che viene fatta di dare lavoro a determinati lavoratori di alcuni settori industriali meccanici attraverso scambio di carbone, è da tutelare il diritto al lavoro di diverse migliaia di minatori delle miniere nazionali che non è equo, né ammissibile, sacrificare.

« Ad ovviare a così grave inconveniente è necessario pertanto che venga seguito da parte del Governo un indirizzo commerciale che, al di sopra di superate concezioni autarchiche, garantisca la vita ed il lavoro ad industrie italiane che danno prodotti ugualmente economici ai consumatori e che trovano la loro ragione di essere anche nei voti formulati di recente al Parlamento.

« Relativamente all'industria specifica del Sulcis è per ultimo da rilevare che la difficoltà di collocamento del carbone può determinare ulteriori perdite in conseguenza del possibile verificarsi del fenomeno dell'autocombustione, perdite che, in definitiva, verranno a ricadere sul tesoro dello Stato.

(1571)

« MASTINO GESUMINO, MAXIA, MASTINO DEL RIO, MELIS, MANIRONI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere i motivi per cui il crine vegetale — che è prodotto finito — sia stato incluso nella lista delle materie prime che hanno fatto oggetto dei provvedimenti adottati dal Governo in materia di « liberalizzazione » degli scambi il 21 settembre 1949; se sia informato delle gravi conseguenze che derivano da tali provvedimenti all'industria del crine vegetale in Sardegna (che impiega 1500 lavoratori con 3600 familiari a carico); e che cosa si proponga di fare per non permettere che questa industria venga soffocata dalla invadenza nel mercato italiano di crine vegetale di provenienza dall'Algeria e dalla Tunisia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1572)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se intenda rendere prontamente noto in tutti i particolari lo schema di provvedimento predisposto per la riorganizzazione del Poligrafico dello Stato, onde metter fine alla legittima agitazione che le notizie contraddittorie in merito hanno suscitato, e che il comunicato ufficiale non ha placato; per conoscere altresì se siano previsti altri licenziamenti di personale, oltre i 250 già effettuati ultimamente. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(1573) « ALMIRANTE, MICHELINI, MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se corrisponda al vero la notizia di stampa secondo la quale i presunti criminali di guerra, ricoverati nell'ospedaletto da campo n. 4 della Croce rossa italiana dovranno in questi giorni rientrare nel penitenziario di Procida.

« E nell'affermativa se non ritenga giusto e morale evitare il grave provvedimento, e di affrettare comunque il giorno della loro liberazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1574)

« LEONE-MARCHESANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri dell'interno, della difesa (Marina), della marina mercantile, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere in quale considerazione tengono l'ordine del giorno loro inviato dalla Commissione interna di fabbrica dei Cantieri na-

vali di Taranto, in data 22 novembre 1949; e per sapere se non ritengano opportuno e urgente, al fine di evitare una più grave crisi che potrebbe turbare l'ordine pubblico, oltre c'è costringere alla fame migliaia di operai e famiglie, realizzare i punti 1, 2, 3 e 4 delle richieste formulate; ed inoltre se non ritengano di accettare e realizzare il « richiamo » che esso fa all'attenzione del Governo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(1575)

« LATOIRE ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro della pubblica istruzione, sullo stato di disagio della scuola statale derivato dal fatto che il Ministro ne ha dimenticato gli interessi generali ed è venuto meno agli impegni assunti nei confronti di tutti i lavoratori della scuola; impegni solenni formulati in accordo con altri Ministri e ripetutamente confermati al Sindacato nazionale scuola media.

(236)

« LOZZA, SILIPO, NATTA, TORRETTA, CHINI COCCOLI IRENE, NATALI ADA, D'AGOSTINO, RAVERA CAMILLA ».

« La Camera invita il Governo a promuovere l'abrogazione delle leggi 22 luglio 1927, n. 2448; 2 marzo 1933, n. 201; 16 luglio 1936, n. 1404, e successivi provvedimenti, che autorizzando le bische di San Rocco, Campione e Venezia, contravvengono ai divieti del Codice penale.

(13)

« CARONIA, MARTINO GAETANO, SULLO, BONINO, REGGIO D'ACI, GALATI, CAIATI, COCCIA, SCOCA, CASTELLI AVOLIO, TOGNI, MASTINO GESUMINO, PIGNATELLI, LETTIERI, ANGE LUCCI NICOLA, RAPELLI, BENVENUTI, ADONNINO, MIGLIORI, LAZZATI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

Quanto alla mozione, sarà determinato il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa.

La seduta termina alle 20,45.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11:

Seguito della discussione della proposta di legge:

senatore BOSCO LUCARELLI ed altri: Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Gruppo B). (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (595). — *Relatore Fietta*).

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana in Firenze per l'esercizio finanziario 1948-49. (449);

Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana in Firenze, per l'esercizio 1947-48. (759);

Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate. (*Approvato dal Senato*). (723).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e comparteci-

pazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Dominè e Germani, *per la maggioranza*, e Griffone e Sansone, *di minoranza*.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore Repossi*.

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore Tozzi Condivi*.

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Tosato, Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore Tesoro*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI